



Città di
Busto Arsizio

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____

INDICE

Indice generale

INDICE.....	2
TITOLO I.....	4
Disposizioni Generali.....	4
<i>Art. 1 Campo di applicazione.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 2 Forma di gestione.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 3 Principi generali.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 4 Finalità e obiettivi della gestione rifiuti.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 5 Oggetto del Regolamento.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 6 Definizioni.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 7 Rifiuti urbani.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 8 Rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 9 Rifiuti cimiteriali.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 10 Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 11 Rifiuti speciali e pericolosi.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 12 Attività di competenza del Comune.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 13 Attività di competenza del Gestore del servizio.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 14 Informazione.....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 15 Numero verde, Sportello fisico, Sportello online e Servizio di pronto intervento.....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 16 Divieti e obblighi generali.....</i>	<i>15</i>
TITOLO II.....	17
Norme per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani.....	17
<i>Art. 17 Forme di gestione sovracomunale.....</i>	<i>17</i>
<i>Art. 18 Perimetro di espletamento del servizio, ripartizione in zone del territorio comunale, modalità e frequenza della Raccolta Differenziata dei rifiuti urbani.....</i>	<i>17</i>
<i>Art. 19 Definizione dei criteri generali per l’attuazione del conferimento e della raccolta dei rifiuti.....</i>	<i>17</i>
<i>Art. 20 Servizi per le utenze non domestiche.....</i>	<i>18</i>
<i>Art. 21 La raccolta differenziata.....</i>	<i>18</i>
<i>Art. 22 Servizi di raccolta “porta a porta”.....</i>	<i>19</i>
<i>Art. 23 Sacchi, bidoni e attrezzature.....</i>	<i>20</i>
<i>Art. 24 Norme generali per la misurazione e/o tariffazione puntuale.....</i>	<i>21</i>
<i>Art. 25 Modalità e frequenza della raccolta differenziata “porta a porta”.....</i>	<i>21</i>
<i>Art. 26 Altre raccolte differenziate mediante contenitori dislocati sul territorio comunale – microraccolte.....</i>	<i>24</i>
<i>Art. 27 Raccolta differenziata rifiuti da mercati.....</i>	<i>25</i>
<i>Art. 28 Trasporto e pesate dei rifiuti.....</i>	<i>25</i>
<i>Art. 29 Stazioni di trasferimento - Trasbordo dei rifiuti.....</i>	<i>25</i>
<i>Art. 30 Raccolte tramite Isola ecologica mobile.....</i>	<i>26</i>
TITOLO III.....	26
Norme relative al conferimento dei Rifiuti presso la Piattaforma di raccolta differenziata/Centro di raccolta.....	26
<i>Art. 31 La Piattaforma di raccolta differenziata/Centro di raccolta.....</i>	<i>26</i>
<i>Art. 32 Accesso alla Piattaforma di raccolta differenziata/Centro di raccolta.....</i>	<i>27</i>
<i>Art. 33 Rifiuti ammessi in Piattaforma di raccolta differenziata/centro di raccolta.....</i>	<i>28</i>
<i>Art. 34 Obblighi degli utenti della Piattaforma di raccolta differenziata/Centro di raccolta.....</i>	<i>29</i>
<i>Art. 35 Obblighi del gestore della Piattaforma di raccolta differenziata/Centro di raccolta.....</i>	<i>30</i>
<i>Art. 36 Divieti all’interno della Piattaforma di raccolta differenziata/Centro di raccolta.....</i>	<i>30</i>
<i>Art. 37 Conferimento di rifiuti domestici in Piattaforma di raccolta differenziata/Centro di raccolta con mezzo non proprio.....</i>	<i>31</i>
TITOLO IV.....	31
Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani.....	31
<i>Art. 38 Spazzamento strade, piazze e marciapiedi.....</i>	<i>31</i>
<i>Art. 39 Cestini stradali gettacarta.....</i>	<i>32</i>
<i>Art. 40 Mercati non ordinari, feste popolari, spettacoli viaggianti ed altre manifestazioni.....</i>	<i>32</i>

<i>Art. 41 Aree occupate da esercizi pubblici</i>	32
<i>Art. 42 Carico, scarico e trasporto di merci e materiali</i>	33
<i>Art. 43 Affissione manifesti</i>	33
<i>Art. 44 Attività di volantinaggio</i>	33
<i>Art. 45 Pulizie di aree pubbliche occupate da cantieri</i>	34
<i>Art. 46 Rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni</i>	34
TITOLO V.....	34
Prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti.....	34
<i>Art. 47 Il compostaggio domestico dei rifiuti organici e verdi</i>	34
<i>Art. 48 Recupero di alimenti dalle mense comunali ai fini della solidarietà sociale</i>	35
<i>Art. 49 Centro comunale del Riuso</i>	35
TITOLO VI.....	35
Controlli, sanzioni e disposizioni finali.....	35
<i>Art. 50 Controllo e vigilanza</i>	35
<i>Art. 51 Sanzioni</i>	36
<i>Art. 52 Privacy</i>	36
<i>Art. 53 Entrata in vigore e abrogazione dei precedenti regolamenti</i>	36
<i>Art. 54 Clausola di adeguamento</i>	37
ALLEGATO “A” AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.....	38
TABELLA 1 – Violazioni e sanzioni.....	38

TITOLO I

Disposizioni Generali

Art. 1 Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 198 comma 1 e 2 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. nel seguito denominato Testo Unico Ambientale, della Legge regionale della Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i., nel seguito denominata Legge Regionale, del Piano Regionale di Gestione Rifiuti approvato con DGR n. 1990 del 20 giugno 2014 e aggiornato con DGR n. 6408 del 23 maggio 2022 nel seguito denominato Piano Regionale, nonché delle ulteriori disposizioni normative applicabili in materia e successive alle sopra citate norme e conformemente alle Deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
2. Il Regolamento disciplina il servizio di gestione dei rifiuti urbani (nel seguito "*rifiuti*") nelle fasi di conferimento, raccolta differenziata e trasporto, per l'avvio al recupero, al trattamento e allo smaltimento e le attività di spazzamento, meccanizzato e manuale, dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, compresa la vuotatura dei cestini a servizio di aree pubbliche o pubblicamente fruite, ed il conseguente smaltimento dei rifiuti raccolti, nonché la gestione delle ulteriori frazioni previste dalla vigente normativa.
3. Il Regolamento disciplina altresì, al Titolo IV, la gestione di materiali che non siano ancora rifiuti, all'interno dei Centri del Riutilizzo e altre forme di prevenzione della produzione dei rifiuti.
4. Ove non diversamente specificato, le norme e prescrizioni del presente Regolamento si applicano:
 - per quanto attiene alle disposizioni specifiche di disciplina dei pubblici servizi di gestione dei rifiuti urbani, entro i limiti delle zone all'interno delle quali sono istituiti i servizi medesimi;
 - per quanto attiene alle norme finalizzate alla tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, nonché al perseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 3 e 4, all'interno del territorio comunale di Busto Arsizio.
5. Il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato, oltre dalle disposizioni in precedenza richiamate e dal presente Regolamento comunale, dal Contratto di Servizio stipulato con il Gestore e dalla Carta dei Servizi, oltre che dalle disposizioni previste nel Regolamento Comunale per l'applicazione del corrispettivo sui rifiuti e sui servizi, per quanto applicabili.

Art. 2 Forma di gestione

1. La gestione dei rifiuti, di qualsiasi genere e provenienza, costituisce attività di pubblico interesse ed ha carattere di servizio pubblico essenziale da esercitare con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici ed è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio "*chi inquina paga*" e dei criteri di responsabilità estesa del produttore.
2. In base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, i servizi di gestione dei rifiuti urbani potranno essere effettuati in cooperazione con altri Enti locali.

Art. 3 Principi generali

1. La gestione dei rifiuti urbani è disciplinata dal presente Regolamento ed è condotta:
 - a. nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità;

- b. in modo tale da garantire l'uguaglianza tra i Cittadini, parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
- c. secondo criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità, al fine di assicurare:
 - i. la tutela igienico-sanitaria, in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - ii. una efficace protezione della salute degli organismi viventi;
 - iii. la tutela dell'ambiente e del paesaggio;
 - iv. il rispetto della qualità delle aree urbane e periurbane;
 - v. la promozione, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, di sistemi tendenti a limitare la produzione di rifiuti, a riciclare o riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali o energia, nel rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del D. Lgs. n. 152/2006.
- 2. I produttori dei rifiuti urbani e speciali sono responsabili della loro gestione e pertanto devono accertarsi che tutte le fasi del ciclo di trattamento, fino al loro completamento, siano effettuate nel rispetto della normativa vigente ed unicamente da soggetti autorizzati.
- 3. La responsabilità, in capo all'utente, della gestione del rifiuto urbano decade dopo la consegna dello stesso al servizio pubblico di raccolta e cioè con il ritiro dei rifiuti esposti a bordo strada nei modi e nei tempi indicati nel presente Regolamento ovvero con il conferimento degli stessi alla Piattaforma di raccolta differenziata/centro di raccolta nel rispetto delle modalità indicate nel presente Regolamento.
- 4. La responsabilità, in capo al produttore, della gestione del rifiuto cessa di norma con la restituzione della copia del formulario, corredata dal certificato di avvenuto smaltimento nei casi previsti dalla legge, da restituire al produttore timbrata e firmata dall'impianto di ricevimento e con l'indicazione del peso a destino.

Art. 4 Finalità e obiettivi della gestione rifiuti

1. L'Amministrazione persegue il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal PRGR, il contenimento della produzione di rifiuto totale e l'adozione del Modello Omogeneo di Gestione definito nella programmazione regionale.
2. Considerato che la produzione incontrollata dei rifiuti e il relativo smaltimento costituiscono ormai un obiettivo limite allo sviluppo e che una forte riduzione della quantità dei rifiuti prodotti si impone in modo sempre più drastico, si individuano come obiettivi primari del Comune:
 - a. assicurare alla cittadinanza servizi che, nei limiti imposti dalle compatibilità economiche, dalle acquisizioni tecnologiche e dalle disponibilità impiantistiche, rispondano alla fondamentale esigenza di contribuire alla corretta gestione del territorio e alla sua difesa, salvaguardando oltre alle condizioni igienico-sanitarie della collettività anche quelle ambientali, nonché favorendo il risparmio di materie prime e delle fonti energetiche;
 - b. informare i Cittadini dell'importanza che assume un'economica ed efficiente gestione dei rifiuti ai fini dell'equilibrio ambientale, al fine di rendere gli stessi consapevoli della necessità di concorrere con comportamenti positivi all'affermarsi di modelli di consumo che considerino la variabile rifiuti come una importante voce di costo economico ed ambientale e, comunque, di coinvolgerli consapevolmente in sistemi di smaltimento più corretti;
 - c. considerare i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti come un sistema integrato di raccolte differenziate di singole frazioni da valorizzarsi attraverso il riutilizzo, il recupero, il riciclaggio, il compostaggio o da smaltirsi secondo particolari procedure per motivi di sicurezza igienico - ambientale o, solo per quelle restanti, da smaltirsi in maniera indifferenziata in impianti idonei, nel rispetto comunque delle normative vigenti e degli strumenti programmatori adottati;
 - d. adottare, nell'ambito delle proprie attribuzioni, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la

prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti.

3. L'Amministrazione comunale, in sinergia con il Gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, attiva le iniziative di sensibilizzazione ambientale e di informazione sulle modalità del sistema di gestione integrata anche finalizzate all'aumento della qualità e della purezza dei materiali avviati a recupero di materia ed alla prevenzione nella produzione dei rifiuti.
4. Le Associazioni di volontariato e ambientaliste, gli operatori pubblici e privati del settore, i Cittadini sono chiamati a partecipare attivamente alle iniziative di sensibilizzazione. Nell'ambito delle attività scolastiche vengono promosse azioni a carattere educativo, informativo e formativo di salvaguardia ambientale.

Art. 5 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina:

- a. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani mediante la definizione e delimitazione del perimetro in cui sono attivati i servizi di raccolta e spazzamento dei rifiuti, compresa la definizione delle diverse tipologie di servizio attivato con eventuale suddivisione in zone del territorio comunale;
- b. le modalità del conferimento differenziato e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti, promuovere il recupero degli stessi e ridurre il flusso del rifiuto residuo da avviare a smaltimento;
- c. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti solidi urbani pericolosi e degli esiti da esumazione;
- d. le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari da imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- e. le modalità di espletamento del servizio di spazzamento, pulizia e vuotatura dei cestini stradali al fine di garantire il necessario decoro e la tutela igienico sanitaria su tutto il territorio comunale;
- f. il regime sanzionatorio per le infrazioni al presente Regolamento.

Art. 6 Definizioni

1. Oltre alle definizioni di cui all'art. 183 del Testo Unico Ambientale che si intendono qui integralmente richiamate, ai fini del presente Regolamento sono riportate le seguenti:

- a) **Centro di Raccolta (CdR)**: area presidiata e appositamente allestita ove si svolge l'attività di conferimento e raccolta dei rifiuti urbani mediante raggruppamento differenziato degli stessi e successivo trasporto agli impianti di recupero e trattamento, autorizzata dal Comune secondo le disposizioni di cui al Decreto 08 aprile 2008 e s.m.i.;
- b) **Piattaforma di Raccolta Differenziata (PdRD)**: infrastruttura in cui vengono effettuate le operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani da raccolta differenziata, autorizzata dalla Provincia secondo il D.Lgs. n. 152/2006 art. 208;
- c) **Centro di Raccolta Mobile (CdRM)**: automezzi appositamente attrezzati per le operazioni di conferimento (raccolta e trasporto) di rifiuti urbani, di norma con modalità di riconoscimento dell'utenza e/o presidio e sistemi di pesatura del rifiuto conferito in forma differenziata, allocato con periodicità stabilita all'interno di aree pubblica o a pubblica fruizione, senza la presenza di particolari dotazioni;
- d) **Centro del riutilizzo**: locale o area coperta nella quale viene effettuata la consegna, il deposito ed il prelievo di beni usati che non sono rifiuti caratterizzati dal fatto di essere in uno stato tale da consentirne il loro immediato riutilizzo senza l'effettuazione di operazioni di riparazione o

sostituzione di parti degli stessi qualificabili come “*preparazione per il riutilizzo*”. La gestione economica del centro e dei beni gestiti è di responsabilità del Gestore del centro stesso. Nel caso il gestore volesse o avesse l’obbligo di disfarsi dei beni depositati nel centro, questi ultimi dovranno essere considerati rifiuti prodotti dal gestore stesso.

- e) **Compostiera:** contenitore idoneo alla produzione “*domestica*” di compost tramite trattamento aerobico di rifiuti organici domestici e vegetali, effettuato direttamente dal produttore presso la propria utenza;
- f) **Conferimento (Modalità di):** le operazioni compiute dal produttore del rifiuto per la consegna al servizio di raccolta e trasporto secondo le modalità definite per ogni tipologia di rifiuto;
- g) **Cernita preliminare:** operazione che rientra nella definizione di raccolta al fine dell’effettuazione del trasporto per ottenere frazioni merceologicamente omogenee senza l’ausilio di particolari attrezzature e senza modificare lo stato fisico del rifiuto conferito;
- h) **Deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento. Il deposito temporaneo è effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci;
 - nei locali del punto vendita dei distributori, esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario;
 - presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia specifica disposizione di legge;
 - rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
 - i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
 - deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose;
 - per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero per lo Sviluppo Economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo.

Il deposito temporaneo non necessita di autorizzazione da parte dell’Autorità competente;

- i) **Calendario di raccolta:** documento sintetico informativo per la gestione dei rifiuti per le utenze comunali, indicante le frequenze e le date annuali di raccolta delle tipologie di rifiuto per le quali è prevista la raccolta domiciliare e le modalità di gestione dei rifiuti e di conferimento al servizio locale;

- j) **Gestione integrata dei rifiuti:** l'insieme delle politiche e strategie volte a garantire l'intero processo dei rifiuti, dalla loro produzione fino alla loro destinazione finale, con l'obiettivo di minimizzare l'impatto ambientale e salvaguardare l'ambiente;
- k) **Punto di raccolta:** luogo prossimo al civico di residenza/domicilio in cui il contenitore/sacco, definito dal gestore, deve essere posizionato dall'utente, secondo le modalità e frequenze indicate nel calendario di raccolta;
- l) **Gestione dei rifiuti:** la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commercianti o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- m) **Raccolta:** il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "a", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- n) **Raccolta differenziata:** la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- o) **Trattamento:** operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- p) **Recupero:** qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del D. Lgs. n.152/2006 riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
- q) **Riciclaggio:** qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- r) **Smaltimento:** qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
- s) **Compostaggio:** trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché dalle disposizioni della parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006 relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione;
- t) **Autocompostaggio:** compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in situ del materiale prodotto;
- u) **Spazzamento stradale:** modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia (manuale o meccanizzata) delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico, escluse le operazioni di sgombero della neve;
- v) **Trasporto:** l'operazione di trasferimento dei rifiuti, con appositi mezzi, dal luogo di produzione o detenzione alla successiva fase di stoccaggio o trattamento o smaltimento dei rifiuti;
- w) **Utenza del servizio:** sono i fruitori del servizio e i produttori/detentori del rifiuto; le Utenze si suddividono in Utenze Domestiche - UD (occupanti/detentori di civili abitazioni) e le Utenze Non Domestiche – UND (comunità, attività commerciali, artigianali, agricole e industriali,

professionali, associazioni, banche, negozi particolari, ecc.);

- x) **Utenza Domestica singola:** utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di contenitori propri in virtù dell'occupazione di una unità abitativa indipendente;
- y) **Utenza Domestica multipla:** utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di contenitore con utilizzo collettivo poiché dislocata in stabile aggregato (condominio, casa di corte, etc.);
- z) **Produttore di rifiuti:** il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- aa) **Prevenzione:** misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto, che riducono:
 - la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;

2) Ai fini del presente Regolamento i rifiuti oggetto di conferimento sono denominati come da schema sotto riportato:

- a) **Rifiuti urbani:** secondo definizione art. 7 del presente Regolamento;
- b) **Rifiuti speciali e pericolosi:** secondo definizione art. 11 del presente Regolamento;
- c) **Frazione secca (o residua):** rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità, risultante dalla attivazione dei sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, non ulteriormente differenziabile a monte del ciclo, ma utilizzabile previo trattamento nelle forme e modalità ammesse dalla vigente normativa;
- d) **Frazione umida:** rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- e) **Compost:** prodotto ottenuto dal compostaggio, o da processi integrati di digestione anaerobica e compostaggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente, di altri materiali organici non qualificati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione;
- f) **Rifiuti da costruzione e demolizione:** i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione (ad eccezione dei rifiuti derivanti da piccole attività di manutenzione degli edifici effettuate dai proprietari degli stessi e dai medesimi conferiti presso la Piattaforma di raccolta differenziata/Centro di raccolta);
- g) **Oli usati:** qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici, e qualsiasi olio e grasso animale e/o vegetale ad uso alimentare, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato.

Art. 7 Rifiuti urbani

1. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per

natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater del D. Lgs. n. 116/2020, prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D. Lgs. n. 116/2020;

- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c), d) ed e).

2. I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

Art. 8 Rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani prodotti da UD e UND così come organizzata dal Comune.
2. Il Comune è in ogni caso titolato ad effettuare controlli anche sulla produzione dei rifiuti speciali e la loro corretta gestione da parte dei produttori.
3. Nel rispetto dell'art. 7, comma 1, lettera b), del presente Regolamento, per le UND, sono definiti rifiuti urbani quelli elencati negli allegati del D.Lgs. n. 152/2006. Si ritiene che i produttori e i rifiuti non indicati in essi siano da ritenersi rifiuti speciali e pertanto da gestire come tali.
4. Il produttore dei rifiuti urbani li conferisce al servizio pubblico di raccolta secondo le disposizioni normative e nel rispetto di quanto disciplinato dal presente regolamento.
5. Il produttore dei rifiuti urbani può inoltre avvalersi della Piattaforma di raccolta differenziata/Centro di raccolta per il conferimento dei propri rifiuti nel rispetto delle direttive fissate dalla normativa vigente in tema di responsabilità della gestione dei rifiuti e in tema di trasporto di rifiuti e secondo le regole di accesso agli impianti definite dal gestore del servizio e dalle disposizioni del presente regolamento.
6. Le UND possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, per un periodo non inferiore a due anni, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. In questo caso le UND dovranno comunicare, entro i termini previsti dalla normativa vigente e/o da disposizioni regolamentari, la volontà di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico. Tali utenze sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, come disciplinato nell'apposito regolamento.
7. Ai fini di ottemperare all'obbligo, per i soggetti gestori del ciclo integrato dei rifiuti, di comunicazione annuale al Catasto Rifiuti, le UND che si avvalgono di contratti privati per l'avvio a recupero dei propri rifiuti urbani sono tenute a trasmettere annualmente al Comune di appartenenza i quantitativi avviati a recupero unitamente alle informazioni riguardanti i trasportatori e gli impianti di destino a cui tali rifiuti sono stati conferiti, corredati da una attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
8. Il Gestore, di concerto con il Comune, potrà attivare, anche a titolo oneroso, per alcune tipologie di rifiuti urbani prodotte in quantità significativa, specifiche forme di raccolta selettiva. I produttori di tali rifiuti dovranno assicurare un conferimento separato rispettando le modalità organizzative dei servizi dedicati.
9. Sono fatti salvi gli obblighi derivanti dal D. Lgs. n. 152/2006 in materia di imballaggi. Possono essere conferiti al servizio pubblico rifiuti di imballaggi secondari e terziari purché siano simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'art.7 del presente Regolamento e siano conferiti in raccolta

differenziata.

10. L'utilizzo non corretto dei servizi di raccolta da parte delle UND, fatte salve le più gravi sanzioni previste dalla normativa, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative il cui ammontare è determinato nei successivi articoli del presente Regolamento.

Art. 9 Rifiuti cimiteriali

1. Sono classificati rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:
 - a) ordinaria attività cimiteriale;
 - b) esumazioni ed estumulazioni.
2. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1, sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:
 - a) fiori secchi;
 - b) corone funebri;
 - c) carta;
 - d) ceri e lumini;
 - e) materiali derivanti dalla pulizia dei viali;
 - f) scarti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde.

Tali rifiuti cimiteriali devono essere collocati negli appositi contenitori per i rifiuti urbani sistemati in aree preferibilmente poste all'interno del cimitero. Gli scarti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde (sia ordinaria quale sfalcio o potature arbusti e siepi che straordinaria quale potature o abbattimento alberi ad alto fusto), dovranno essere conferiti a impianto di compostaggio direttamente o tramite deposito temporaneo in Piattaforma di raccolta differenziata/Centro di raccolta, nel rispetto delle prescrizioni degli impianti stessi.

3. I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) del comma 1, sono costituiti da:
 - a) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - b) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. c. maniglie);
 - c) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - d) resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo).
4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
5. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero; qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere con scritta identificativa del contenuto e caratteristiche dimensionali compatibili con le disposizioni dell'impianto di smaltimento.
6. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).
7. I rifiuti cimiteriali costituiti da materiali lapidei, inerti, murature e similari provenienti da lavorazione edilizia cimiteriale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, se prodotti da attività d'impresa sono da considerarsi rifiuti speciali.

Art. 10 Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili

1. I rifiuti costituiti da carcasse di autoveicoli, motoveicoli, autocarri, rimorchi, caravan e simili, devono essere conferiti a centri autorizzati di trattamento per la demolizione a cura e spese dei proprietari.

2. Per i rifiuti di cui al comma 1 e non reclamati dai proprietari, sarà cura del Comune, tramite il Comando di Polizia Locale, provvedere alla rimozione dei predetti dalle aree pubbliche e ad uso pubblico.
3. Le spese di rimozione e smaltimento saranno a carico del proprietario.

Art. 11 Rifiuti speciali e pericolosi

1. Sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dall'attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184 bis del D. Lgs. n. 152/2006;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani (art. 7 presente Regolamento);
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani (art. 7 presente Regolamento);
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani (art. 7 presente Regolamento);
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani (art. 7 presente Regolamento);
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione della acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fiumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani (art. 7 presente Regolamento);
 - i) i veicoli fuori uso.
2. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006.
3. Il produttore dei rifiuti speciali avvia i propri rifiuti al trattamento nel rispetto della normativa vigente, assicurandosi che vengano rispettati per tutto il ciclo di vita del rifiuto criteri di responsabilità nella gestione dei rifiuti sanciti all'art. 188 del D. Lgs. n. 152/2006.
4. Indipendentemente dalle tipologie e dai quantitativi prodotti, i produttori di rifiuti speciali sono tenuti, in particolare, a conformarsi alle norme sulla differenziazione e sul divieto di miscelazione indicate nel D. Lgs. n. 152/2006 ed al rispetto delle autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti in tema di gestione dei rifiuti.
5. E' vietato il conferimento o l'occultamento dei rifiuti di cui al presente articolo nei contenitori o sacchi o direttamente nei punti di raccolta su suolo pubblico destinati alla raccolta dei rifiuti urbani.
6. Gli oneri relativi alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento di rifiuti speciali e di rifiuti pericolosi sono a carico dei relativi produttori che hanno l'obbligo di incaricare imprese autorizzate affinché tali rifiuti siano gestiti nel rispetto delle norme in materia e affinché sia assicurata la protezione della salute e dell'ambiente.

Art. 12 Attività di competenza del Comune

1. Le attività inerenti il Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani sono esercitate attraverso la Società affidataria del servizio identificata secondo le procedure previste dalla normativa vigente.
2. Il Comune individua il Funzionario Responsabile del Servizio a cui competono tutte le attività di rappresentanza, direzione e controllo verso il Gestore e di informazione nei confronti della Cittadinanza, nonché la gestione delle previste attività interne, secondo i termini contrattualmente e legalmente stabiliti.

3. Al Comune competono inoltre le seguenti attività:

- a) l'emissione di ordinanze Sindacali e Dirigenziali;
- b) l'adozione di misure di sorveglianza volte all'individuazione ed eventuale sanzione di comportamento illecito o comunque non consentito, ai sensi del presente Regolamento;
- c) l'adozione dei provvedimenti nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi del Titolo V, della Parte IV, del D.Lgs. n. 152/2006;
- d) l'emissione di ordinanza volta a ottenere la rimozione di rifiuti in aree private la cui presenza comprometta l'igiene o il decoro pubblico e/o l'emissione di ordinanza di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, nel rispetto di quanto previsto dall'art 192 del D.Lgs. n. 152/2006. Nel caso di inosservanza il Comune può provvedere alla pulizia per tramite del soggetto gestore, rimettendone i costi ai proprietari, conduttori o ai responsabili di abbandono.

Art. 13 Attività di competenza del Gestore del servizio

1. Sono di competenza del Gestore le seguenti attività:

- a. Servizio di raccolta, trasporto a recupero/smaltimento della frazione secca dei rifiuti urbani;
- b. Servizio di raccolta, trasporto a recupero della frazione umida (organico domestico) dei rifiuti urbani;
- c. Servizio di raccolta, trasporto e conferimento alla Piattaforma di raccolta differenziata/centro di raccolta dei rifiuti Ingombranti e Raee, qualora istituito il relativo servizio a carattere pubblico a prenotazione e/o a pagamento;
- d. Servizio di raccolta, trasporto e conferimento alla Piattaforma di raccolta differenziata/centro di raccolta della frazione vegetale, qualora istituito il relativo servizio domiciliare a carattere pubblico e/o a pagamento;
- e. Servizio di raccolta, trasporto a recupero delle frazioni differenziate dei rifiuti urbani (carta, vetro e imballaggi in alluminio o acciaio, imballaggi in plastica, ecc);
- f. Servizio di spazzamento manuale e meccanizzato, vuotatura dei cestini stradali e raccolta foglie per i luoghi pubblici o adibiti ad uso pubblico per i quali il Comune ha previsto lo svolgimento di tale servizio, comprese le successive attività di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti;
- g. Servizio di raccolta, trasporto e avvio a recupero/smaltimento di rifiuti di qualunque natura giacenti sulle strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico;
- h. Servizio di raccolta, trasporto a recupero/smaltimento dei rifiuti cimiteriali provenienti dalla attività di esumazione o estumulazione svolte nei cimiteri comunali;
- i. Verifica e controllo del corretto conferimento differenziato dei rifiuti da parte degli utenti, con obbligo di segnalazione delle anomalie agli stessi mediante avviso di non conformità;
- j. informazione sulle modalità di svolgimento del servizio ed educazione ambientale per la Cittadinanza e per le scuole, in sinergia con il Comune;
- k. gestione informatizzata dei dati relativi alle utenze servite, che verrà efficientata nel corso dell'esecuzione del contratto;
- l. fornitura di contenitori per la raccolta differenziata per eventi/manifestazioni patrocinate dall'Amministrazione Comunale e il successivo ritiro degli stessi secondo modalità concordate con il proponente.

2. Il Gestore assicura che l'intero ciclo dei rifiuti sia gestito secondo le modalità amministrative previste dalle

leggi.

3. Le modalità di raccolta ed articolazione del servizio sono quelle stabilite nel Contratto di Servizio pattuito tra il Comune ed il Gestore, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento e delle disposizioni di cui agli ulteriori atti previsti ed emanati dal Comune.
4. Il Gestore è tenuto alla predisposizione della Carta dei Servizi, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di servizi pubblici e specificatamente in materia di rifiuti urbani, dando risalto, in particolare, alle tempistiche di esecuzione del servizio per ogni zona in cui sia eventualmente stato suddiviso il territorio comunale, al rapporto diretto con l'utenza ed ai parametri soggetti a rimborso, specificando le modalità per l'ottenimento dello stesso.
5. Il Gestore provvede alla redazione e stampa del calendario annuale indicante tutte le informazioni (multilingue) necessarie all'utenza per adempiere scrupolosamente alle modalità di conferimento dei rifiuti in accordo con il Comune.
6. Al Gestore è fatto obbligo di comunicare mensilmente al Comune il peso dei rifiuti raccolti per ogni singola tipologia e la percentuale di Raccolta Differenziata raggiunta nel periodo di osservazione e progressivamente nel corso dell'anno solare.
7. Il Gestore è tenuto a fornire e supportare, in caso di richiesta, l'Amministrazione comunale nella stesura della dichiarazione dei dati di produzione per l'Amministrazione Provinciale e di ogni altro dato eventualmente richiesto, in relazione ai Rifiuti Urbani e comunque secondo quanto previsto dalla normativa in vigore, nonché a fornire i dati sul servizio agli Enti di Controllo e di Vigilanza, qualora richiesti.
8. Il Gestore, attraverso l'espletamento delle attività di raccolta, controllo periodico della qualità, informazione ai cittadini, compartecipa al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata. In caso di mancato raggiungimento di tali obiettivi possono essere previste, in sede di appalto o contratto di servizio, penali a carico del Gestore.

Art. 14 Informazione

1. Per il conseguimento delle finalità del presente Regolamento, il Gestore del servizio in sinergia con il Comune o con iniziative proprie è tenuto, con le modalità più appropriate:
 - a) a pubblicizzare le modalità, le frequenze e gli orari con cui vengono gestiti tutti i servizi erogati;
 - b) a realizzare campagne di informazione ai cittadini, in particolare per quanto riguarda le raccolte differenziate e in occasione dell'attivazione di nuovi servizi;
 - c) ad istituire un servizio di assistenza clienti (segnalazione disservizi, necessità pronto intervento ecc.), dotato di idoneo numero telefonico gratuito, un sito internet ed un indirizzo di posta elettronica;
 - d) a divulgare i risultati quantitativi di raccolta delle diverse frazioni almeno con frequenza annuale;
2. Il Gestore del servizio è tenuto ad istituire adeguate forme di monitoraggio della qualità dei servizi erogati e a pubblicizzarne i risultati nel rispetto di quanto stabilito dalle deliberazioni ARERA.

Art. 15 Numero verde, Sportello fisico, Sportello online e Servizio di pronto intervento

1. In ottemperanza con quanto disposto da ARERA nel TQRIF, il Gestore svolge il servizio di call-center, mettendo a disposizione degli utenti uno sportello informativo fisico, un numero verde, uno sportello online dispositivo, un numero verde di Pronto intervento, un indirizzo mail, un indirizzo pec e un indirizzo fax al fine di facilitare la comunicazione diretta con l'utente.
2. Lo sportello fisico ha un orario minimo di apertura di 36 ore/settimana dal lunedì al sabato e una mail dedicata.

3. Il numero verde gratuito è un punto informativo a cui possono pervenire anche segnalazioni di disservizi, segnalazioni di anomalie o abbandoni, richieste di riparazione dei contenitori, prenotazioni di servizi su chiamata.
4. Lo sportello informativo fisico, che funge anche da punto distributivo dei materiali e da punto informativo, è il canale principale per l'attivazione dei servizi, al quale è possibile rivolgersi anche per: informazioni specifiche e di carattere generale relative ai servizi di raccolta e spazzamento, prenotazioni di servizi su chiamata, richieste di riparazione dei contenitori, segnalazioni di anomalie, segnalazioni di abbandoni, segnalazioni di disservizi, reclami e ogni altra esigenza manifestata dalle utenze del territorio servito.
5. Lo sportello online è in grado di fornire agli utenti servizi analoghi a quelli dello sportello fisico, ancorché su piattaforma digitale.
6. Nell'ambito degli adempimenti previsti dalla delibera ARERA 15/2022/R/rif, il Comune di Busto Arsizio individua il Gestore come soggetto titolato ad attivare il servizio di Pronto Intervento per le segnalazioni di situazioni di pericolo inerenti al servizio di raccolta rifiuti, spazzamento e lavaggio strade. Il servizio di Pronto Intervento ambientale da parte del Gestore potrà essere attivato per le seguenti casistiche:
 - a) rimozione di rifiuti abbandonati, laddove presentino profili di criticità in tema di sicurezza, ovvero ostacolino la normale viabilità o risultino pericolosi;
 - b) rimozione dei rifiuti stradali ed eventuale pulizia del manto stradale a seguito di incidenti laddove ostacolino la normale viabilità o creino situazioni di pericolo;
 - c) errato posizionamento o rovesciamento dei cassonetti della raccolta stradale e di prossimità o dei cestini, nel caso in cui costituiscano impedimento alla normale viabilità.

Art. 16 Divieti e obblighi generali

1. I produttori di rifiuti urbani sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e in particolare a conferire nei modi e tempi indicati nei successivi articoli, le varie frazioni dei rifiuti in modo differenziato.
2. Il produttore di rifiuti speciali avvia i propri rifiuti al trattamento nel rispetto della normativa vigente, assicurandosi che vengano rispettati per tutto il ciclo di vita del rifiuto criteri di responsabilità nella gestione dei rifiuti sanciti all'art. 188 del D. Lgs. n. 152/2006.
3. Indipendentemente dalle tipologie e dai quantitativi prodotti, i produttori di rifiuti speciali sono tenuti, in particolare, a conformarsi alle norme sulla differenziazione e sul divieto di miscelazione indicate nel D.Lgs. n. 152/2006 ed al rispetto delle Autorizzazioni rilasciate dalle Autorità Competenti in tema di gestione dei rifiuti.
4. I produttori di rifiuti speciali e di rifiuti pericolosi hanno l'obbligo di mantenerli separati dai rifiuti urbani.
5. Per motivi di ordine e decoro urbano, i contenitori ed i sacchi devono essere esposti:
 - per la **raccolta diurna**, la sera precedente la raccolta dopo le ore 21.00 (22.00 quando è in vigore l'ora legale) e prima delle ore 6.00 del giorno del ritiro e fino a svuotamento avvenuto;
 - per la **raccolta serale**, tra le ore 18.30 e le ore 20.00 del giorno del ritiro e fino a svuotamento avvenuto.

I contenitori ed i sacchi non conformi, segnalati da apposito adesivo, devono essere ritirati dall'utente, riconfezionati ed esposti nel successivo giorno di raccolta previsto dal calendario.

6. E' assolutamente vietato abbandonare o depositare in modo incontrollato qualsiasi tipo di rifiuto, di qualsiasi natura e stato, sul suolo, nel suolo o in qualsiasi altra matrice ambientale, anche se racchiuso in sacchi o contenuto in altri recipienti. Il medesimo divieto di abbandonare, depositare o immettere rifiuti di qualsiasi tipo, natura o stato, vige per i fossati, i tombini, etc.; non viene considerato abbandono il deposito in attrezzature per il riciclaggio della frazione organica, tramite compostaggio, così come definito dall'art. 6, comma 1, lettera s) del presente Regolamento, praticato da utenze domestiche e

non domestiche residenti in edifici con giardino, qualora siano adeguatamente seguite le opportune tecniche di gestione e le strutture stesse non arrechino alcun pericolo igienico – sanitario o danno all'ambiente.

7. E' vietato, da parte di cittadini non aventi residenza o dimora nel comune, utilizzare i servizi e contenitori del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per il conferimento di rifiuti prodotti in altro territorio comunale, fatto salvo l'utilizzo dei cestini stradali, per i rifiuti eventualmente originati e prodotti direttamente nel territorio del comune di Busto Arsizio da turisti, visitatori, fruitori di esercizi commerciali, ecc.
8. E' vietata ogni forma di cernita, asportazione o recupero dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale, compresa la Piattaforma di raccolta differenziata/Centro di raccolta.
9. È vietata ogni forma di miscelazione tra loro di rifiuti aventi differenti caratteristiche.
10. L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti al servizio di igiene ambientale.
11. E' vietato l'imbrattamento, anche a mezzo di adesivi, volantini, manifesti, dei cartelli segnaletici, dei muri, dei pali della pubblica illuminazione dell'arredo urbano, dei monumenti e dei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti.
12. E' vietato, da parte di chiunque, utilizzare cestini gettacarte stradali per usi impropri ed in particolare per il conferimento delle frazioni di rifiuto prodotte nelle abitazioni domestiche o da utenze non domestiche presenti sul territorio comunale.
13. E' vietato insudiciare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta, gomma da masticare, mozziconi di sigaretta, ecc.) e deiezioni canine.
14. E' vietato utilizzare canne di caduta per i rifiuti condominiali. Quelle esistenti devono essere chiuse a cura dei proprietari.
15. E' vietato il conferimento di qualsiasi rifiuto accanto ai contenitori stradali, comprese le tipologie raccolte nel contenitore stesso (cassonetti abiti usati, contenitori olio vegetale esausto, etc.).
16. E' vietato l'incendio di rifiuti o residui di lavorazione di qualsiasi tipo sia in area pubblica che in area privata.
17. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di rifiuti e dal presente Regolamento, chiunque viola i divieti di cui sopra è tenuto a procedere, a proprie spese, alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi.
18. In caso di inadempienza, allorché sussistano motivi igienico sanitari o ambientali, e previa fissazione di un termine agli interessati per provvedere direttamente, il Comune dispone con propria ordinanza lo sgombero e lo smaltimento dei rifiuti accumulati, con spese a carico dei soggetti obbligati.
19. Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al comma 4 sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.
20. Il Comune esercita la vigilanza per il rispetto delle suddette norme applicando le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.

TITOLO II

Norme per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani

Art. 17 Forme di gestione sovracomunale

1. In base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, i servizi di gestione dei rifiuti urbani potranno essere effettuati in cooperazione con altri Enti locali.
2. Qualora il trasporto dei rifiuti venga effettuato congiuntamente ad altri Comuni, sarà cura del soggetto gestore mettere in atto le necessarie operazioni di pesatura parziale del carico per poter attribuire e registrare correttamente la distribuzione dei pesi.
3. Il Gestore del servizio di raccolta non può mescolare i rifiuti urbani con quelli raccolti in altro Comune.

Art. 18 Perimetro di espletamento del servizio, ripartizione in zone del territorio comunale, modalità e frequenza della Raccolta Differenziata dei rifiuti urbani

1. Sul territorio del Comune di Busto Arsizio è istituita ed è obbligatoria la raccolta differenziata dei rifiuti.
2. Il Comune di Busto Arsizio stabilisce di adottare il sistema Domiciliare Integrato con tariffazione puntuale per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani ai fini di conseguire gli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e del Piano Regionale vigente.
3. L'attività di gestione dei rifiuti urbani è realizzata mediante un sistema integrato nel quale la raccolta differenziata rappresenta la prima componente. L'attivazione del sistema integrato di gestione delle raccolte è fondato sul principio della differenziazione, all'origine, dei flussi di rifiuti recuperabili e/o riciclabili e dell'assegnazione di ruolo residuale all'indifferenziato non recuperabile da avviare a smaltimento. Il servizio domiciliare favorisce il controllo qualitativo e quantitativo da parte degli operatori del servizio di raccolta, dei materiali conferiti dalle utenze e consente l'applicazione di metodi di tariffazione puntuale della componente variabile dei costi di servizio.
4. Il perimetro di raccolta può essere suddiviso in zone operative omogenee con differenti giorni di servizio.

Art. 19 Definizione dei criteri generali per l'attuazione del conferimento e della raccolta dei rifiuti

1. Le attività di conferimento e di raccolta dei rifiuti dovranno rispettare i seguenti indirizzi:
 - a. Per ogni tipologia di rifiuto il conferimento dovrà avvenire esclusivamente tramite l'apposito contenitore del colore previsto. Il servizio di raccolta dei rifiuti prevede lo svuotamento dei contenitori stabiliti per singola frazione e la raccolta dei sacchi;
 - b. E' fatto divieto di conferire rifiuti prima e dopo l'orario stabilito;
 - c. Il conferimento di ogni frazione differenziata dovrà avvenire mediante posizionamento sul ciglio stradale, come definito dall'art. 2 del D.M. 1 aprile 1968 s.m.i., ossia inteso come limite degli spazi pubblici esistenti e previsti (strade, marciapiedi, piazze, ecc.), escluso aiuole ed aree verdi, adiacente al civico dell'Utenza negli orari indicati nell'art. 15, comma 5 del presente Regolamento, senza che ciò possa in alcun modo creare intralcio o pericolo per il transito di pedoni, ciclisti e automezzi, senza causare lo spargimento di alcuna lordura su suolo pubblico.
 - d. Il Gestore dovrà porre particolare cura alla rimozione dei rifiuti che dovessero cadere o disperdersi sul suolo pubblico nel corso delle operazioni di raccolta.
 - e. Al termine della vuotatura, i contenitori devono essere collocati nello stesso punto da cui sono

stati prelevati, evitando di lasciarli sulla carreggiata stradale o in ordine sparso sui marciapiedi.

2. Ogni contenitore potrà essere dotato di apposito dispositivo di lettura/identificazione, precaricato con i dati dell'utenza, del tipo di rifiuto contenuto e della volumetria del contenitore, al fine di effettuare la misurazione dei rifiuti conferiti sia per indagini statistiche che per l'applicazione di sistemi tariffari puntuali.
3. Il servizio di raccolta è effettuato mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; il Gestore potrà accedere su aree private solo in casi eccezionali di pubblica utilità (ospedali, scuole, etc.).

Art. 20 Servizi per le utenze non domestiche

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, ed in relazione alla classificazione dei rifiuti di cui al precedente art. 6, il servizio di igiene urbana, come previsto dal presente Regolamento è rivolto unicamente ai rifiuti urbani. Il Comune è in ogni caso titolato ad effettuare controlli anche sulla produzione e le modalità di conferimento, ritiro, trasporto e trattamento di rifiuti speciali prodotti dalle utenze non domestiche ubicate nel proprio territorio.
2. Le utenze produttrici di rifiuti urbani tenute ad osservare le norme contenute al presente titolo e ad effettuare la differenziazione dei rifiuti come prevista per le utenze domestiche del servizio di raccolta, salvo particolari casi motivati, autorizzati dal competente Servizio comunale.
3. Le utenze non domestiche produttrici di rifiuti urbani in quantità paragonabili a quelle delle utenze domestiche verranno considerate e gestite, ai fini della raccolta, come queste ultime.
4. Per quantitativi di rifiuti urbani superiori e non paragonabili a quelli prodotti dalle utenze domestiche, il Gestore del servizio potrà istituire servizi dedicati a pagamento, di raccolta all'interno delle aree private, basati anche su contenitori di grandi dimensioni. La possibilità di istituire tali modalità peculiari di servizio per alcune utenze è valutata caso per caso anche sulla base dell'ubicazione dell'utenza in correlazione a fattori di possibile disagio per la circolazione veicolare o pedonale ovvero esposizioni che possano pregiudicare la sicurezza stradale o determinare situazioni indecorose; in tali situazioni, il volume massimo che è consentito esporre all'esterno della proprietà è fissato in 1 m³. Eventuali forme differenti di ritiro, in quanto non remunerate dal pagamento della TARI, o della Tariffa corrispettiva, sono normalmente a carattere oneroso per l'utenza. L'attivazione dei predetti servizi è subordinata alla sottoscrizione di un contratto di servizio tra Utente e Gestore.

Art. 21 La raccolta differenziata

1. L'Amministrazione Comunale ha posto in essere le attività finalizzate ad adottare il sistema Domiciliare Integrale con tariffazione puntuale per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani ai fini di conseguire gli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e dal Piano Regionale vigente e, in accordo con il Gestore del servizio, individua le categorie di prodotti da sottoporre a raccolta differenziata per il recupero di materiali e di energia.
2. Nelle aree interessate dal servizio è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata e delle iniziative attivate ed autorizzate, comunque finalizzate al recupero-riciclaggio.
3. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani viene svolto, in relazione alle tipologie dei rifiuti, con le seguenti modalità:
 - a. raccolta domiciliare o "*porta a porta*", con sacchi a perdere o contenitori;
 - b. raccolta mediante conferimento in contenitori dislocati sul territorio comunale;
 - c. raccolta mediante conferimento in Piattaforma di raccolta differenziata/Centro di raccolta.
4. Il conferimento da parte del produttore deve avvenire obbligatoriamente all'interno del territorio del Comune per il quale il produttore risulta essere utenza iscritta nelle liste di carico della tassa o tariffa rifiuti; parimenti non si possono conferire nella raccolta del Comune rifiuti prodotti in altri territori

comunali. Sono esclusi dal presente divieto:

- a. i conferimenti palesemente legati a presenze turistiche e manifestazioni di carattere ricreativo;
 - b. i conferimenti in Piattaforma di raccolta differenziata/Centro di raccolta di utilizzo sovracomunale;
5. E' vietato il conferimento nei contenitori per rifiuti urbani di rifiuti liquidi, di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che, per dimensioni, consistenza o altre caratteristiche possano arrecare danno ai cittadini e agli addetti ai servizi, ai contenitori o ai mezzi di raccolta.
 6. E' vietato lo spostamento dei contenitori dei rifiuti, di proprietà comunale o del Gestore del servizio, dalla sede in cui sono stati collocati.
 7. E' vietato il conferimento di rifiuti urbani in sacchi o contenitori diversi da quelli specificatamente definiti per tali tipologie di rifiuti.
 8. Il Comune può attivare in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, anche forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento, e di riduzione della quantità dei rifiuti da avviare a discarica o alla termovalorizzazione.

Art. 22 Servizi di raccolta “porta a porta”

1. Il servizio di raccolta delle frazioni dei rifiuti urbani sarà attuato con la separazione dei flussi mediante un sistema di raccolta “porta a porta” per tutte le frazioni secondo quanto precisato nel successivo articolo.
2. La raccolta “porta a porta” consiste nel conferimento, da parte delle utenze, dei rifiuti inseriti in appositi contenitori e/o sacchi, secondo le modalità indicate nei successivi articoli.
3. La fornitura alle nuove utenze delle attrezzature per la raccolta (sacchi e/o contenitori), come previsto dall’Allegato A della Deliberazione ARERA n. 15/2022 -TQRIF – è definita nella Carta dei servizi.
4. I sacchi e i contenitori dei rifiuti, chiusi accuratamente, dovranno essere esposti dagli utenti sul suolo pubblico davanti al numero civico dell’edificio in cui tali rifiuti sono prodotti. Sacchi e contenitori devono essere messi in luogo ben visibile, allineati in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito dei pedoni, cicli ed autoveicoli e in modo tale da non recare molestia né invadere gli spazi di pertinenza di altri utenti.
5. Nel caso di vicoli stretti, strade impraticabili ai mezzi della raccolta, vie o aree private o negli altri casi che il Comune riterrà necessario per la tutela da eventuali pericoli e per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi, i sacchi o altri contenitori dovranno essere collocati vicino all’accesso della strada principale o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno impartite dagli Uffici Comunali competenti.
6. Il Comune, secondo necessità, ha facoltà di richiedere in via formale al singolo utente di collocare i propri rifiuti in punti precisi anche diversi da quelli inizialmente scelti dall’utente stesso, qualora ciò sia motivato da esigenze di salvaguardia della viabilità o da altre attività quali mercati e fiere o di carattere tecnico, cercando di limitare in ogni caso al minimo indispensabile la distanza di conferimento; l’utente è tenuto a rispettare le disposizioni impartite dal Comune.
7. I sacchi e i contenitori delle utenze devono essere esposti per la **raccolta diurna**, la sera precedente la raccolta dopo le ore 21.00 (22.00 quando è in vigore l’ora legale) e prima delle ore 6.00 del giorno del ritiro e fino a svuotamento avvenuto, mentre per la **raccolta serale**, tra le ore 18.30 e le ore 20.00 del giorno del ritiro e fino a svuotamento avvenuto. Tali orari potranno essere oggetto di modifica da parte dell’Amministrazione Comunale.
8. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta potrà essere eseguita nel medesimo giorno oppure anticipata o posticipata nel giorno fissato e indicato nel calendario annuale.
9. E' vietato esporre rifiuti all'esterno della propria abitazione o al di fuori dei giorni e degli orari stabiliti dal

servizio di raccolta.

10. E' vietato il conferimento dei rifiuti in sacchi o contenitori aventi caratteristiche differenti da quanto stabilito dal presente regolamento per le varie tipologie di raccolte differenziata;
11. E' vietato il conferimento di rifiuti ingombranti accanto ai contenitori adibiti alle raccolte domiciliari, fatto salvo l'utilizzo del servizio di ritiro rifiuti ingombranti a domicilio su prenotazione.
12. Nel caso vi fossero sacchi che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti e il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta prima dell'intervento degli addetti al servizio di raccolta, la pulizia sarà a carico dell'utenza. Gli addetti al servizio di raccolta devono invece assicurare il prelievo di rifiuti e la pulizia del suolo in caso di dispersione accidentale durante il prelievo dei sacchi, lo svuotamento dei contenitori come pure il travaso dei rifiuti. Gli utenti sono comunque tenuti a provvedere sempre a conferire il materiale nel modo più adeguato a prevenire la dispersione di materiale ad opera del vento od animali e a tenere pulito il punto di conferimento.
13. E' vietato il conferimento, in sacchi o contenitori, di materiale estraneo rispetto alla frazione di rifiuti cui i predetti sacchi o contenitori sono destinati a contenere, nonché esporre su pubblica via rifiuti destinati ad essere conferiti in idonei sacchi o contenitori. Sarà cura degli addetti al servizio segnalare all'utenza l'irregolarità del conferimento, per mezzo di etichette adesive indicanti la non conformità del rifiuto.
14. I contenitori svuotati devono essere ritirati il prima possibile dal marciapiede o strada da parte dell'utente utilizzatore.
15. Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., i sacchi esposti per la raccolta devono avere peso non superiore a 10 kg e non devono contenere oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi per chi effettua la raccolta manuale. La chiusura dei sacchi deve prevenire ogni perdita, spargimento o percolamento di rifiuti solidi o liquidi. Il limite di 10 kg riguarda anche i contenitori soggetti a sollevamento e svuotamento manuale escludendo pertanto bidoni carrellati e cassonetti. Per la maggior tutela del personale operativo ed al fine di ridurre al minimo gli episodi di rottura e conseguente dispersione al suolo dei rifiuti, il Gestore può introdurre limitazioni più restrittive, che saranno comunicate di norma sui calendari delle raccolte.
16. La pulizia e la disinfezione dei contenitori sono a carico degli utilizzatori.

Art. 23 Sacchi, bidoni e attrezzature

1. Il conferimento dei rifiuti da parte dell'utenza può avvenire a mezzo di sacchi, secchi, secchielli o mastelli, di bidoncini, di bidoni carrellati, oppure senza alcun contenitore seguendo le indicazioni riportate nel presente regolamento e nel calendario annuale dei servizi. In casi particolari sono adottati sistemi ed attrezzature particolari come ad esempio cassonetti e container.
2. I contenitori rigidi ed i sacchi per la raccolta dei rifiuti sono forniti all'utenza dal Gestore. La fornitura di bidoni e contenitori, salvo specifiche e palesate eccezioni, è gratuita ed in comodato d'uso (tranne per i sacchi che sono a perdere).
3. Eventuali contenitori stradali o multiutenza sono collocati sul suolo pubblico o in luoghi stabiliti in base a criteri fissati dal Gestore nel rispetto delle norme del Codice della strada e del decoro urbano.
4. Il numero dei contenitori destinati a ciascuna utenza deve essere tale da consentire, per le rispettive categorie merceologiche di rifiuti, la ricezione delle quantità usualmente prodotte dall'utenza, senza provocare inconvenienti di carattere igienico-sanitario.
5. Il Gestore può ritenere più funzionale/opportuno per il servizio, l'utilizzo di contenitori ad uso plurimo. I detentori dei contenitori attribuiti in uso al condominio o alla singola proprietà rispondono in solido della loro alienazione o danneggiamento.
6. Il detentore o l'amministratore ove presente o i condòmini in solido fra loro hanno l'obbligo di consentire il posizionamento dei contenitori all'interno degli stabili negli spazi ritenuti idonei.

7. Non è permesso l'utilizzo di contenitori che non siano stati approvati dal Gestore.
8. Le attrezzature non a perdere, quali bidoni, mastelli, cassonetti, sono di proprietà del Gestore e sono utilizzabili dall'utenza in regola con la TARI in comodato d'uso.

Art. 24 Norme generali per la misurazione e/o tariffazione puntuale

1. Il Comune di Busto Arsizio introduce la misurazione e/o tariffazione puntuale del rifiuto indifferenziato nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 20 aprile 2017 in attuazione della Legge n. 147/2013.
2. Ogni sacco/contenitore, fornito alle utenze dal Gestore, può essere dotato di apposito dispositivo di lettura/identificazione, precaricato con i dati dell'utenza, del tipo di rifiuto contenuto e della volumetria del contenitore, al fine di effettuare la misurazione dei rifiuti conferiti.
3. Nel caso siano previsti sul territorio punti di distribuzione di sacchi a perdere, allestiti con dispositivi automatizzati, gli stessi sono accessibili previa identificazione dell'utente e dotati di sistemi informativi in grado, ove necessario, di effettuare l'associazione dell'utente al dispositivo di rilevazione presente sui sacchi. Il servizio prevede fornitura, installazione, assistenza e manutenzione dei distributori automatici di sacchi da parte del Gestore.
4. Per le utenze non domestiche già dotate di contenitore dei rifiuti indifferenziati, può essere prevista a cura del Gestore l'installazione di un apposito identificativo dell'utenza (es. RFID) o sistemi equivalenti.
5. Per maggiori dettagli sull'eventuale applicazione della tariffazione puntuale si rimanda alla disciplina definita nel regolamento comunale per l'applicazione della tariffa, secondo quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 147/2013.
6. I dati di produzione puntuale dei rifiuti rilevati dai sistemi di identificazione sono di proprietà del Gestore che li utilizza anche ai fini statistici e di sensibilizzazione dell'utenza, mettendo in atto campagne informative volte a informare e responsabilizzare ciascun utente sui risultati ottenuti nella differenziazione dei rifiuti.

Art. 25 Modalità e frequenza della raccolta differenziata "porta a porta"

1. Il servizio di raccolta differenziata "porta a porta" dei rifiuti urbani è svolto dal Gestore del servizio con le modalità indicate di seguito:

a) Frazione organica rifiuti solidi urbani – FORSU (UMIDO)

I rifiuti appartenenti alla frazione umida devono essere conferiti in sacchetti biodegradabili e compostabili o in sacchetti di carta.

I sacchetti con la frazione umida devono essere esposti per la raccolta:

- in secchi omologati, consegnati dal gestore, con capacità di circa 6,5 lt per ogni famiglia;
- in secchi omologati, consegnati dal gestore, con capacità di circa 25 lt per unità immobiliari fino a 4 famiglie;
- in bidoni carrellati omologati, consegnati dal gestore, con capacità di 120 lt, per unità immobiliari superiori a 4 famiglie e per grandi produttori non domestici.

La frequenza di raccolta è *bisettimanale* per le utenze domestiche.

Per le attività con grande produzione (ristoranti, pizzerie, supermercati, self-service, mense scolastiche ed aziendali), il Gestore può incrementare tale frequenza con un passaggio settimanale in più gratuito a seguito di richiesta dell'utenza stessa.

Unitamente agli scarti alimentari, possono essere conferiti nell'umido ceneri di legna non trattata, lettiere di animali domestici costituite da materiale vegetale, fiori e piante ornamentali in modeste

quantità e dimensioni.

Nella gestione di secchi e bidoni carrellati dovrà essere osservata la massima cura onde prevenire l'emanazione di eventuali odori.

A tal fine ogni utente avrà l'obbligo di lavare e disinfettare periodicamente gli stessi.

b) Vetro, alluminio e banda stagnata

Il vetro, raccolto in forma differenziata, è destinato a impianti di recupero. Gli imballaggi in vetro devono essere svuotati dal loro contenuto e conferiti senza tappi di plastica o sughero.

Gli imballaggi in alluminio e banda stagnata (lattine, barattoli, vaschette) devono essere svuotati dal loro contenuto.

Gli imballaggi in vetro, alluminio e banda stagnata devono essere esposti per la raccolta:

- in secchi omologati, consegnati dal gestore, con capacità di 25 lt per ogni famiglia;
- in bidoni carrellati omologati, consegnati dal gestore, con capacità di 240 lt, per unità abitative superiori a 4 famiglie e per bar e attività di ristorazione.

La frequenza di raccolta è settimanale per tutte le utenze.

Gli imballaggi in vetro di grandi dimensioni, quali le damigiane e gli oggetti in vetro ingombranti, quali, lastre, specchi, mensole, acquari, devono essere conferiti presso la Piattaforma di raccolta differenziata/Centro di Raccolta.

Nei contenitori per la raccolta “porta a porta” degli imballaggi in vetro non devono essere inseriti piatti, tazze, tazzine, vasi o altri oggetti in ceramica, porcellana, terracotta, nonché lampade, lampadari, lampadine.

Nella gestione di secchi e bidoni carrellati dovrà essere osservata la massima cura onde prevenire l'emanazione di eventuali odori.

A tal fine ogni utente avrà l'obbligo di lavare e disinfettare periodicamente gli stessi.

c) Carta, cartone e tetrapak

La carta, costituita da giornali, riviste, depliant, quaderni, libri oltre che da imballaggi quali sacchetti e gli imballaggi in cartone e in tetra pak sono destinati a impianti di recupero. La carta ed il cartone devono essere conferiti in bidoni carrellati omologati, consegnati dal gestore, di capacità di 120 lt per utenze singole o 240 lt per utenze multiple o non domestiche. Il quantitativo massimo di bidoni carrellati per le utenze non domestiche consegnati gratuitamente è di n. 4 (equivalente a circa 1 m³).

Scatole e scatoloni di cartone, sebbene piegati e ridotti di volume, non possono essere conferiti sfusi.

La frequenza di raccolta è settimanale per tutte le utenze.

Carta cartone e tetrapak possono essere conferiti presso la Piattaforma di raccolta differenziata/Centro di Raccolta.

d) Imballaggi in plastica

Gli imballaggi in plastica quali:

- Contenitori in plastica per liquidi come bottiglie d'acqua o bevande, flaconi per detersivi e cosmetici, confezioni rigide/flessibili per alimenti (affettati, formaggi, pasta fresca, frutta, verdura);
- buste e sacchetti per alimenti; vaschette e barattoli per gelati, contenitori per yogurt e dessert; reti per frutta e verdura; cassette in plastica per frutta;
- film e pellicole; vasi da travaso; piatti e bicchieri in plastica;
- grucce appendiabiti completamente in plastica;
- contenitori in polistirolo per alimenti; polistirolo da imballaggio di piccole

dimensioni; sono destinati ad impianti di selezione e recupero.

La raccolta avviene mediante conferimento degli stessi in sacchi di polietilene semitrasparente di capacità di 110 lt a perdere, consegnati dal Gestore. Bottiglie, flaconi, vasetti, tubetti e altri contenitori di prodotti alimentari e non, devono essere svuotati dal loro contenuto.

La frequenza di raccolta è settimanale per tutte le utenze.

e) Frazione indifferenziata residuale (secco)

La frazione secca residua è destinata ad impianti di termovalorizzazione per il recupero di energia. La raccolta della frazione secca non riciclabile avviene mediante conferimento della stessa in sacchi di polietilene semitrasparenti da 80 lt dotati di tag R-fid forniti dal Gestore nell'ambito dell'applicazione della tariffa puntuale, in quantità e con caratteristiche definite in accordo con il Comune.

I sacchi non devono contenere rifiuti destinati ad altre frazioni di raccolta differenziata e rifiuti pericolosi.

I sacchi non devono inoltre contenere rifiuti elencati all'art. 185 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. quali, in particolare, i rifiuti radioattivi, materiali esplosivi in disuso e carogne animali.

La frequenza di raccolta è settimanale per tutte le utenze a decorrere dal 01.01.2025.

Per alcuni servizi di interesse pubblico, quali ospedali, case di cura, residenze sanitarie assistite, scuole, asili nido ecc., il Comune, su richiesta delle utenze interessate, può incrementare tale frequenza dando opportuna comunicazione alle utenze interessate.

f) Scarti vegetali di giardinaggio (Verde)

La frazione vegetale è destinata agli impianti di compostaggio per la produzione di compost.

Il servizio di raccolta "porta a porta" del verde è complementare rispetto al conferimento diretto da parte dell'utenza presso la Piattaforma di raccolta differenziata/Centro di Raccolta. In tale caso gli scarti vegetali derivanti dalla manutenzione di giardini e orti privati, con esclusione di scarti vegetali derivanti da attività agricole e florovivaistiche, devono essere conferiti in bidoni carrellati di capacità di 240 lt distribuiti dal gestore.

Nei bidoni carrellati non possono essere inseriti sassi, terra, reti e pali metallici o in materiale plastico, o altri rifiuti non compostabili.

La frequenza di raccolta viene definita dal Comune in accordo con il Gestore del servizio, rispettando i criteri di efficacia, efficienza ed economicità del servizio e prevede un calendario annuale con un numero prestabilito di ritiri.

Il servizio è a pagamento e prevede un abbonamento annuale.

g) Oli e grassi animali e vegetali

Gli oli e grassi vegetali ed animali, raccolti in forma differenziata, sono destinati a impianti di recupero di materia.

Le utenze domestiche possono conferire gli oli e grassi animali e vegetali presso i contenitori dislocati sul territorio comunale immettendo il rifiuto in bottiglie di plastica, oppure possono provvedere direttamente a svuotare i contenitori nell'apposita cisterna posizionata presso la Piattaforma di raccolta differenziata/Centro di raccolta.

h) Pannolini/pannoloni, assorbenti, presidi sanitari:

Per la raccolta integrativa dei pannolini/pannoloni, assorbenti, presidi sanitari di provenienza domestica è garantito il servizio di raccolta domiciliare.

La raccolta è effettuata a domicilio, ad esclusione dei casi ove sia attiva la raccolta con contenitori stradali.

La frequenza di raccolta è settimanale per tutte le utenze domestiche.

I rifiuti sono conferiti, a cura del produttore negli appositi sacchi a perdere forniti dal Gestore.

i) Ritiro rifiuti ingombranti a domicilio

Il ritiro, a domicilio e su chiamata, di rifiuti ingombranti, è assicurato previa prenotazione al numero verde telefonico del Gestore del servizio ed è a pagamento.

Si richiamano, dall'art. 31 del presente Regolamento, le tipologie di rifiuti per le quali, in alternativa al conferimento diretto presso la Piattaforma di raccolta differenziata/Centro di raccolta, può essere chiesto il ritiro a domicilio:

- Legno (es. mobili, serramenti);
- Ferro e rottami metallici (es. reti, stendibiancheria, scaffali, biciclette);
- Vetro ingombrante (es. lastre, specchi, acquari);
- Plastiche dure (es. stendibiancheria, arredi giardino);
- Rifiuti ingombranti (es. materassi, poltrone, divani ecc.);
- Frigoriferi, congelatori, climatizzatori (RAEE – R1);
- Lavatrici, lavastoviglie, forni a microonde (RAEE – R2);
- Televisori e monitor (RAEE – R3);

I rifiuti, oggetto di prenotazione, dovranno essere esposti dopo le ore 21.00 (22.00 quando in vigore l'ora legale) e prima delle ore 6.00 del giorno di raccolta. Tali orari potranno essere oggetto di modifica con ordinanza del Dirigente competente.

I rifiuti ingombranti dovranno essere esposti nel punto in cui vengono esposte tutte le tipologie di rifiuti raccolti porta a porta. Qualora ciò non fosse possibile per mancanza di spazio o impedimenti, dovrà essere specificato, al momento della prenotazione tramite numero verde, il luogo esatto di esposizione.

Il Gestore del servizio rende noto, attraverso i propri canali di informazione (sito internet, social, etc.), nonché tramite gli operatori telefonici del numero verde, le modalità di prenotazione, i tempi di esecuzione e i limiti, in volume e peso, dei rifiuti conferibili e il listino prezzi.

Il servizio di ritiro a chiamata dei rifiuti ingombranti a domicilio è rivolto a tutte le utenze domestiche del territorio.

Art. 26 Altre raccolte differenziate mediante contenitori dislocati sul territorio comunale – microraccolte

1. Il servizio di raccolta differenziata mediante contenitori stradali è svolto con le seguenti modalità:

a) **FARMACI:** i farmaci scaduti o inutilizzati, ad eccezione dei farmaci citotossici e citostatici, provenienti dalle abitazioni, devono essere inseriti negli appositi contenitori dislocati presso farmacie, ambulatori, servizi socio-assistenziali e in Piattaforma di raccolta differenziata/Centro di raccolta.

Carta (istruzioni) cartone (scatole) devono essere conferite con la carta ad eccezione di farmaci in flaconi o fiale di vetro che devono essere inseriti nell'apposito contenitore mantenendole nelle scatole per evitare la rottura del vetro.

b) **PILE:** le pile esaurite (stilo o bottone) provenienti dalle abitazioni, devono essere inserite negli appositi contenitori posizionati presso i punti vendita delle stesse, su altri luoghi aperti del territorio.

c) **RIFIUTI TESSILI:** la raccolta di rifiuti tessili è svolta mediante il posizionamento sul territorio comunale, di contenitori di adeguate dimensioni.

Per tale raccolta differenziata, che di norma comprende anche scarpe, borse, coperte ecc. il Gestore deve assicurare idonee informazioni sui contenitori stessi.

Gli indumenti in buono stato possono essere conferiti anche presso il centro di riutilizzo.

2. E' vietato il conferimento accanto ai contenitori, di qualsiasi rifiuto comprese le tipologie descritte nel medesimo.

Art. 27 Raccolta differenziata rifiuti da mercati

1. I rifiuti urbani prodotti da attività mercatali, devono essere conferiti secondo le modalità di seguito riportate:
 - a) **FRAZIONE UMIDA (FORSU)**: raccolta nell'area concordata in bidoni carrellati forniti dal Gestore del servizio a inizio delle operazioni di vendita. Il Gestore del servizio provvederà a svuotare e ritirare i bidoni carrellati al termine delle operazioni di vendita;
 - b) **FRAZIONE SECCA RESIDUA**: raccolta, nell'area concordata, in sacchi di polietilene semitrasparenti da 80 Lt a perdere dotati di tag R-fid, ciascuna attività che dovrà assicurare costantemente il rispetto delle caratteristiche del conferimento;
 - c) **IMBALLAGGI IN CARTONE**: piegati e accatastati, nell'area di posteggio, ordinatamente e separatamente rispetto agli altri rifiuti;
 - d) **IMBALLAGGI IN LEGNO (CASSETTE)**: accatastati, nell'area concordata ordinatamente e separatamente rispetto agli altri rifiuti;
 - e) **IMBALLAGGI IN PLASTICA**: conferiti all'interno di sacchi semitrasparenti o accatastati (cassette) nell'area concordata, ordinatamente e separatamente rispetto agli altri rifiuti;
2. E' vietato disperdere rifiuti liquidi, quali oli o liquami, o solidi, quali frammenti di cibo, sale ecc. su aiuole, aree verdi, pavimentazione o in pozzetti di raccolta delle acque meteoriche.
3. E' vietato conferire nei cestini stradali gettacarte rifiuti dell'attività di vendita.
4. E' vietato il conferimento di rifiuti prodotti in mercati svolti presso altri Comuni.
5. L'inizio delle operazioni di pulizia aree mercati dovrà coincidere con il termine di orario di vendita fissato con il vigente Regolamento di "*Disciplina del commercio su aree pubbliche*".

Art. 28 Trasporto e pesate dei rifiuti

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi autorizzati ai sensi della normativa vigente, le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico- sanitarie e ambientali di cui ai principi generali del comma 2, art. 178, del D. Lgs. n. 152/2006.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che saranno concesse dall'Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico quale accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione.
3. Le modalità di pesatura dei rifiuti urbani raccolti devono essere tali da garantire la corretta ed oggettiva misurazione dei quantitativi raccolti, siano essi destinati al recupero, come allo smaltimento.

Art. 29 Stazioni di trasferimento - Trasdopo dei rifiuti

1. Nel caso in cui siano adibiti al trasporto dei rifiuti automezzi di modeste dimensioni tali da non dare convenienza al trasporto al più vicino centro di trattamento, in relazione soprattutto alla distanza di quest'ultimo, il Gestore del servizio, propone all'Amministrazione Comunale l'utilizzo di uno o più siti, pubblici o privati, nei quali posizionare le stazioni di trasferimento, tenendo ferme tutte le precauzioni necessarie a non produrre cattivi odori o rumori nell'attività. Le stazioni di trasdopo sono dislocate sul territorio comunale in ragione degli automezzi impegnati, della quantità di rifiuti raccolti e delle distanze

che devono percorrere i mezzi raccoglitori, e vengono posizionate in aree che non rechino disturbo agli abitanti.

Art. 30 Raccolte tramite Isola ecologica mobile

1. Il servizio di raccolta tramite isola ecologica mobile, ove previsto, consiste nella raccolta mediante un'Isola ecologica mobile, predisposta su di un autocarro, che provvede al ritiro dei seguenti rifiuti:
 - a) accumulatori al piombo esausti originati da utenze domestiche;
 - b) prodotti e relativi contenitori, etichettati con il simbolo "T", "F", "X", "C" originati da utenze domestiche;
 - c) contenitori spray originati da utenze domestiche;
 - d) cartucce esauste di toner originate da utenze domestiche e, se classificati come rifiuti urbani, da utenze non domestiche;
 - e) lampade a scarica (neon e risparmio energetico);
 - f) schede elettroniche originate da utenze domestiche e piccoli RAEE derivanti dall'impiego di apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate ai nuclei domestici o suscettibili di essere impiegate sia nei nuclei domestici, sia in attività economiche (apparecchi "dual use");
 - g) olio vegetale originato da utenze domestiche.
2. Il servizio è effettuato attraverso il suddetto automezzo attrezzato, itinerante, che permette agli utenti il conferimento, in punti di sosta e orari stabiliti, dei rifiuti in precedenza elencati, come indicato su sito web del Gestore.
3. Il Gestore è tenuto a garantire, mediante mezzi idonei di comunicazione, l'informazione ai cittadini relativamente agli orari ed ai punti di sosta dell'Isola ecologica.
4. L'operatore addetto deve presidiare l'Isola ecologica mobile in fase di stazionamento.
5. I rifiuti raccolti sono trasportati, a cura del Gestore, agli impianti di destino autorizzati.

TITOLO III

Norme relative al conferimento dei Rifiuti presso la Piattaforma di raccolta differenziata/Centro di raccolta

Art. 31 La Piattaforma di raccolta differenziata/Centro di raccolta

1. Il Centro di Raccolta è un'area realizzata ed autorizzata secondo le modalità previste dal D.M. 8 aprile 2008 e comunque dalla vigente normativa.
2. Le modalità di gestione della Piattaforma di raccolta differenziata, ivi comprese le tipologie di rifiuti ammessi, sono disciplinate dall'autorizzazione dell'organo competente rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006, mentre per il Centro di Raccolta sono disciplinate dalla Delibera di approvazione del Centro stesso emessa dal Comune, ai sensi del D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i. e dal D. Lgs. n. 116/2020 e dal presente Regolamento.
3. Gli orari di apertura della Piattaforma di raccolta differenziata/Centro di Raccolta sono definiti dal Comune in accordo con il Gestore e comunicati all'utenza attraverso i sistemi di comunicazione previsti per la gestione dei rifiuti ovvero mediante apposita cartellonistica affissa all'esterno della Piattaforma di

raccolta differenziata/Centro di raccolta.

4. Il Comune si riserva di modificare le modalità di esecuzione della raccolta differenziata all'interno della Piattaforma di raccolta differenziata/Centro di raccolta, come pure di modificare l'elenco delle tipologie di rifiuti raccolti, qualora vengano a mutare le esigenze tecniche ed organizzative nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.
5. E' fatto divieto a chiunque di accedere e conferire rifiuti negli orari di chiusura, salvo personale autorizzato.
6. La Piattaforma di raccolta differenziata/Centro di raccolta è custodito e presidiato dal Gestore, negli orari di apertura, al fine di:
 - a) evitare l'abbandono dei rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
 - b) evitare che gli utenti conferiscano tipologie di rifiuti in contenitori o siti adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti;
 - c) evitare che vengano arrecati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant'altro presente;
 - d) sensibilizzare l'utenza ad un corretto e maggiore conferimento differenziato dei rifiuti;
 - e) curare la pulizia delle aree circostanti i contenitori ed i cassoni di raccolta, e della Piattaforma di raccolta differenziata/Centro di raccolta in genere, assicurando che siano mantenute in ogni frangente le migliori condizioni igienico sanitarie possibili.
7. Il Gestore dovrà inoltre:
 - a) compilare i registri di carico e scarico dei rifiuti nei casi previsti dalla legge;
 - b) redigere consuntivi periodici in cui vengano riportati i dati delle quantità di materiali conferiti e/o prelevati per l'avvio a recupero dalla Piattaforma di raccolta differenziata/Centro di raccolta;
 - c) segnalare agli Uffici comunali competenti ogni violazione del Regolamento;
 - d) coordinare tutte le operazioni di svuotamento dei contenitori.
8. È fatto espresso divieto agli utenti di:
 - a) arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente;
 - b) abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti fuori dall'area della Piattaforma di raccolta differenziata/Centro di raccolta;
 - c) abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di materiali fuori dai contenitori presenti nella Piattaforma Ecologica/Centro di raccolta;
 - d) introdurre tipologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali;
 - e) effettuare l'asporto e qualsiasi forma di cernita del materiale conferito.

Art. 32 Accesso alla Piattaforma di raccolta differenziata/Centro di raccolta

1. In Piattaforma di raccolta differenziata/Centro di raccolta possono accedere:
 - a) le utenze domestiche per il conferimento di rifiuti urbani, ingombranti e non, provenienti da locali e luoghi ad uso di civile abitazione ubicati nel territorio comunale;
 - b) le utenze non domestiche aventi sede sul territorio comunale esclusivamente per il conferimento dei propri rifiuti urbani, così come definiti all'art. 7 del presente Regolamento, limitatamente a quelli prodotti nel territorio medesimo. Ai sensi dell'art. 212 del D. Lgs. n. 152/2006 il trasporto dei propri rifiuti urbani da parte delle Utenze Non Domestiche è subordinato all'iscrizione all'albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 2-bis – trasporto rifiuti non pericolosi in conto proprio. Ai sensi dell'art. 193, comma 7, del D. Lgs. n. 152/2006, il conferimento da parte di queste utenze, con esclusivo riferimento al Centro di raccolta, non è soggetto alla presentazione del

- c) ditte operanti per conto dell'Amministrazione Comunale opportunamente autorizzate per il conferimento di rifiuti con iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali;
 - d) gli addetti ai servizi di igiene urbana per il conferimento di tutte le tipologie di rifiuti oggetto del contratto di servizio;
2. L'accesso alle utenze può essere regolamentato mediante sistema informatizzato e conseguente utilizzo per le utenze domestiche di CNS (CIE se prevista) ovvero di apposito badge per le utenze non domestiche.
 3. I quantitativi di rifiuti conferibili presso la Piattaforma di raccolta differenziata/Centro di raccolta dipendono dalla disponibilità volumetrica dei cassoni/platee al momento dello scarico a giudizio dell'operatore presente al controllo accessi che deve garantire la possibilità di scarico al maggior numero di utenze possibili. Gli utenti devono accettare pertanto di non scaricare il quantitativo eccedente tale disponibilità e conferirlo in un momento successivo.

Art. 33 Rifiuti ammessi in Piattaforma di raccolta differenziata/centro di raccolta

1. In Piattaforma di raccolta differenziata/Centro di raccolta possono essere conferite le seguenti tipologie di rifiuti con le modalità e le limitazioni indicate:
 - a) **LEGNO** (es. beni durevoli quali mobili, imballaggi, cassette della frutta/verdura ecc.). I mobili particolarmente voluminosi devono essere smontati o ridotti di volume e separati da elementi in materiali diversi (specchi, vetri, metalli, plastiche); non possono essere conferiti bancali;
 - b) **FERRO E ROTTAMI METALLICI** (es. reti, stendibiancheria, pentolame, scaffali, biciclette ecc.). Non possono essere conferiti ciclomotori, filtri dell'olio lubrificante, residui di lavorazione dei metalli quali trucioli e polveri, imballaggi metallici contaminati da sostanze pericolose;
 - c) **CARTA E CARTONE**. La raccolta può essere congiunta o differenziata con contenitori separati per imballaggi in cartone e carta; non possono essere conferiti prodotti in carta accoppiata (es. tappezzeria, carta plastificata ecc.);
 - d) **PLASTICHE DURE** (es. cassette, taniche, secchi, vasi, arredi giardino, giocattoli ecc.). Non può essere conferito il polistirolo e PVC;
 - e) **MACERIE E ALTRI RIFIUTI INERTI** (es. vasi in cemento e terracotta, piatti e tazze in ceramica e porcellana, sassi, lavandini e altri sanitari in ceramica ecc.). Non sono ammessi manufatti in cementoamianto (Eternit), cartongesso, lana di vetro, guaine bituminose, sacchi e secchi di plastica. Per le utenze domestiche è consentito il conferimento di modeste quantità ed occasionalmente, riferite a piccoli interventi edili eseguiti direttamente dall'utenza domestica nella propria abitazione e quantificabili in 0,5 m³ all'anno. Il conferimento non è consentito alle utenze non domestiche, trattandosi di rifiuti speciali ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;
 - f) **SCARTI DI GIARDINAGGIO** (es. rami, erba, foglie, piante orticole e ornamentali). Non possono essere conferiti frutta e verdura avariati (da conferire con la frazione umida raccolta " *porta a porta*"), sassi, ceppi e tronchi di alberi;
 - g) **RIFIUTI INGOMBRANTI**: rifiuti con dimensioni superiori a 50 cm per lato (es. materassi, poltrone, ecc.). La raccolta riguarda tutti i materiali non riciclabili e non riferiti alle altre raccolte differenziate in atto presso la Piattaforma di raccolta differenziata/Centro di raccolta;
 - h) **FRIGORIFERI, CONGELATORI, CLIMATIZZATORI (RAEE – R1)**;
 - i) **LAVATRICI, LAVASTOVIGLIE, FORNI A MICROONDE (RAEE – R2)**;
 - j) **TELEVISORI E MONITOR (RAEE – R3)**;
 - k) **PICCOLI ELETTRODOMESTICI E ELETTRONICA DI CONSUMO (RAEE – R4)** (es. aspirapolvere, macchine da cucire, ferri da stiro, friggitrice, frullatori, computer (unità centrale, mouse e tastiera), stampanti, fax, cellulari, telefoni, videoregistratori, apparecchi radio, utensili,

giocattoli ecc.);

- l) **SORGENTI LUMINOSE (RAEE – R5)** (es. neon, lampade a risparmio, ai vapori ecc.);
 - m) **ACCUMULATORI AL PIOMBO** (R.U.P. - Rifiuti Urbani Pericolosi). Il conferimento è riservato alle utenze domestiche;
 - n) **OLI MINERALI** (R.U.P. - Rifiuti Urbani Pericolosi). Il conferimento è riservato alle utenze domestiche;
 - o) **VERNICI E PRODOTTI CHIMICI DOMESTICI** e loro contenitori escluse le bombolette spray (es. vernici, mastici, isolanti, tempere, idropitture, acidi, diluenti, inchiostri, diserbanti, antiparassitari, smacchiatori ecc.). I prodotti chimici devono essere conferiti nel proprio contenitore originale o comunque in contenitori sui quali deve essere scritto il tipo di prodotto contenuto al fine di consentire all'impianto di smaltimento di destinarlo a specifico trattamento chimico. I contenitori devono essere sigillati per evitare la fuoriuscita del contenuto. Il conferimento è riservato alle utenze domestiche;
 - p) **BOMBOLETTE SPRAY ETICHETTATE "T" o "F"** (R.U.P. - Rifiuti Urbani Pericolosi). Bombolette piene e vuote di prodotti chimici etichettate con simboli di Tossicità o Infiammabilità. Il conferimento è riservato alle utenze domestiche;
 - q) **CARTUCCE TONER;**
 - r) **FARMACI SCADUTI O INUTILIZZATI**. Il conferimento è riservato alle utenze domestiche. Sono esclusi dal conferimento i farmaci citotossici e citostatici;
 - s) **OLI E GRASSI VEGETALI E ANIMALI** derivanti dalla cottura e dalla conservazione degli alimenti. Il conferimento è riservato alle sole utenze domestiche;
 - t) **RIFIUTI INDIFFERENZIATI** di cui all'art. 6, comma 2, lettera c) del presente Regolamento, conferibili esclusivamente all'interno di sacchi in polietilene semitrasparenti dotati di tag R-fid forniti dal gestore.
2. Presso la Piattaforma di raccolta differenziata/Centro di raccolta sono istituite, o potranno essere istituite, raccolte differenziate di rifiuti urbani derivanti dall'attività spazzamento meccanizzato del suolo pubblico, dallo svuotamento dei cestini stradali e dalla rimozione di rifiuti abbandonati sul territorio comunale. Il conferimento di tali rifiuti urbani è riservato agli addetti ai servizi di igiene urbana.

Art. 34 Obblighi degli utenti della Piattaforma di raccolta differenziata/Centro di raccolta

1. Gli utenti che accedono alla Piattaforma di raccolta differenziata/Centro di raccolta sono tenuti, a richiesta del personale di custodia, ad esibire un documento di identità al fine di attestare la loro residenza sul territorio comunale.
2. Gli utenti devono rispettare i giorni e gli orari di accesso e trattenersi in Piattaforma di raccolta differenziata/Centro di raccolta per il solo periodo necessario ad effettuare le operazioni di conferimento.
3. Gli utenti sono tenuti a conferire autonomamente i rifiuti negli appositi contenitori, avendo cura di rispettare le relative destinazioni.
4. E' vietato il conferimento presso la Piattaforma di raccolta differenziata/Centro di raccolta di rifiuti diversi da quelli per i quali è istituita la relativa raccolta.
5. Gli utenti devono rispettare la segnaletica ed il senso di marcia (ingresso/uscita) e parcheggiare le autovetture in modo da non intralciare le corsie di transito.
6. Gli utenti devono assicurare la separazione dei rifiuti, secondo l'organizzazione delle raccolte differenziate, prima dell'ingresso in Piattaforma di raccolta differenziata/Centro di raccolta al fine di ridurre i tempi di permanenza nell'impianto.
7. Gli utenti devono mantenere un comportamento educato e corretto nei confronti del personale presente in

Piattaforma di raccolta differenziata/Centro di raccolta.

8. E' vietato danneggiare strutture, attrezzature e contenitori nella Piattaforma Ecologica/Centro di raccolta o in altre strutture pubbliche.

Art. 35 Obblighi del gestore della Piattaforma di raccolta differenziata/Centro di raccolta

1. Il personale presente in Piattaforma di raccolta differenziata/Centro di raccolta è tenuto a controllare e custodire l'area vigilando costantemente sugli accessi e sui conferimenti. In particolare il personale di custodia è tenuto a:
 - a) curare l'apertura e la chiusura della Piattaforma di raccolta differenziata/Centro di Raccolta negli orari prefissati;
 - b) essere costantemente presente durante gli orari di apertura;
 - c) verificare che in Piattaforma di raccolta differenziata/Centro di raccolta accedano i soli soggetti aventi diritto, eventualmente richiedendo l'esibizione di un documento di riconoscimento valido;
 - d) accertarsi che i rifiuti conferiti corrispondano, per provenienza e tipologia, a quelli per i quali è istituito il servizio;
 - e) fornire agli utenti tutte le informazioni necessarie al corretto conferimento;
 - f) curare la pulizia dell'area e mantenervi l'ordine;
 - g) evitare o ridurre al minimo i disagi dovuti a rumore, scarichi, odori e attuare tutto quanto possibile per garantire la protezione dell'ambiente e della salute;
 - h) rimuovere eventuali rifiuti abbandonati nelle immediate adiacenze della Piattaforma di raccolta differenziata/Centro di raccolta, immettendoli negli appositi contenitori presenti all'interno dell'impianto stesso;
 - i) effettuare tempestivi svuotamenti dei contenitori in modo che essi siano sempre accessibili e utilizzabili per il conferimento dei rifiuti;
 - j) assicurare che i contenitori e, in generale tutta l'area, siano mantenuti in normali condizioni igienico- sanitarie attraverso periodici lavaggi e disinfestazioni;
 - k) controfirmare i formulari di identificazione dei rifiuti;
 - l) mantenere un comportamento educato e corretto nei confronti degli utenti;
 - m) comunicare al Comune, eventualmente chiedendo un immediato intervento della Polizia Locale o di altre forze dell'ordine, eventuali comportamenti illeciti o pericolosi.
2. Il Gestore è tenuto a:
 - a) effettuare i controlli previsti per legge sugli impianti antincendio, elettrico e sugli scarichi;
 - b) tenere aggiornati i registri di carico e scarico;
 - c) segnalare al Comune ogni anomalia che dovesse verificarsi nel corso della gestione della Piattaforma di raccolta differenziata/Centro di raccolta.

Art. 36 Divieti all'interno della Piattaforma di raccolta differenziata/Centro di raccolta

1. Presso la Piattaforma di raccolta differenziata/Centro di raccolta è fatto espresso divieto di:
 - a) arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente;
 - b) accedere al di fuori degli orari e dei giorni di esercizio salvo il personale autorizzato;
 - c) abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di materiali fuori dai contenitori presenti nella Piattaforma di raccolta differenziata/Centro di raccolta e su suolo pubblico all'entrata della

medesima.;

- d) introdurre tipologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali;
- e) effettuare l'asporto e qualsiasi forma di cernita del materiale conferito;
- f) intralciare l'accesso e il conferimento da parte degli altri utenti o le attività dei mezzi operativi;
- g) trattenersi nell'impianto oltre il tempo necessario all'attività di conferimento dei propri rifiuti.

Art. 37 Conferimento di rifiuti domestici in Piattaforma di raccolta differenziata/Centro di raccolta con mezzo non proprio

1. Gli utenti domestici, di cui all'art. 32 comma 1 lettera a), possono avvalersi per il conferimento di un rifiuto non gestibile per dimensione o per peso con la propria autovettura, dell'utilizzo di:
 - a) automezzo intestato a persona fisica e immatricolato come "autovettura", negli orari e giorni dedicati;
 - b) mezzo noleggiato, negli orari e giorni dedicati, con documentazione comprovante il noleggio dello stesso.

TITOLO IV

Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani

Art. 38 Spazzamento strade, piazze e marciapiedi

1. Il servizio di spazzamento meccanizzato e/o manuale è garantito con frequenze diverse, in relazione al contratto di servizio con il Gestore su:
 - a) strade e piazze, comprensive di marciapiedi e parcheggi, piste ciclabili/piste ciclopedonali, classificate di livello comunale;
 - b) strade costituenti opere di urbanizzazione primaria conseguenti a strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata;
 - c) tratti urbani di strade provinciali e statali con particolare riguardo ai tratti in cui siano presenti edifici civili o produttivi;
 - d) strade vicinali classificate di uso pubblico purché pavimentate;
 - e) strade private soggette ad uso pubblico purché presentino i seguenti requisiti:
 - siano permanentemente aperte al pubblico transito;
 - non vi sia la presenza di installazioni che lascino presagire possibili limitazioni al pubblico transito;
 - siano dotate di pavimentazione sulla carreggiata e sui marciapiedi;
 - siano adeguatamente illuminate per consentire il transito dei mezzi in piena sicurezza;
 - siano dotate di un sistema di raccolta e convogliamento delle acque piovane;
 - f) zone di pubblico passaggio in aree adibite a verde pubblico.
2. Il servizio è svolto nelle aree comunali con diversa destinazione urbanistica, in modo da garantire livelli di pulizia adeguati connessi alla diversa fruibilità e dalla presenza di persone.
3. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari

per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.

4. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore.
5. Le operazioni di spazzamento meccanizzato nelle varie zone saranno svolte di norma nelle fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare.
6. L'Amministrazione comunale può disporre, con specifico atto, l'istituzione di divieti di sosta a cadenza periodica per incrementare l'efficienza e l'efficacia dei servizi di pulizia strade.

Art. 39 Cestini stradali gettacarta

1. L'Amministrazione Comunale predispone il posizionamento di appositi cestini gettacarta per la raccolta dei rifiuti conferiti dai passanti allo scopo di garantire il mantenimento del decoro delle aree pubbliche o di uso pubblico.
2. Il servizio comprende:
 - a) lo svuotamento dei cestini gettacarta installati presso le aree pubbliche o di uso pubblico, la sostituzione dei sacchi per la raccolta in essi contenuti e la loro periodica pulizia e disinfezione;
 - b) il trasporto ed il conferimento del materiale raccolto.
3. È vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani e speciali provenienti da Utenze Non Domestiche, ingombranti o di altro tipo prodotti nelle abitazioni ed immobili adibiti ad usi diversi.
4. I ristoratori ambulanti sono tenuti, tramite la predisposizione di propri adatti contenitori, a collaborare nella raccolta dei rifiuti in occasione di manifestazioni che provochino un alto afflusso di clienti.
5. I cestini non devono essere danneggiati, ribaltati, spostati o rimossi.

Art. 40 Mercati non ordinari, feste popolari, spettacoli viaggianti ed altre manifestazioni

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati non ordinari, nonché i gestori di spettacoli viaggianti, circhi e Luna Park, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, devono, oltre all'obbligo di rispettare le modalità di differenziazione dei rifiuti di cui al precedente art. 27 "*Raccolte differenziate rifiuti da mercati*", mantenere pulito il suolo all'interno ed attorno ai rispettivi posteggi.
2. Gli Enti pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, mostre od altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico anche senza fini di lucro, sono tenuti a comunicare al competente Ufficio comunale il programma delle iniziative e le aree che si intendono utilizzare ed a provvedere, direttamente o attraverso il servizio pubblico, alla pulizia delle stesse durante e dopo l'uso, conferendo i rifiuti nei contenitori appositamente predisposti dal servizio addetto alla raccolta dei rifiuti urbani. I servizi di pulizia o di conferimento al servizio pubblico dei rifiuti urbani, potranno essere oggetto di apposita convenzione onerosa a carico degli organizzatori. E' fatta eccezione, in relazione all'onerosità, per le iniziative patrocinate dal Comune. In tale circostanza il Comune concorderà con il Gestore del servizio le modalità di intervento.

Art. 41 Aree occupate da esercizi pubblici

1. I gestori di esercizi pubblici, quali bar, caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, che usufruiscono di aree pubbliche o ad uso pubblico per l'esercizio della propria attività, devono provvedere a mantenere costantemente pulite, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio, le aree occupate o prospicienti/attigue, anche installando adeguati cestini/posaceneri propri. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

2. I gestori di esercizi pubblici che, non occupando suolo pubblico, o di uso pubblico, con mobili, impianti e strutture, lo impiegano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, a causa della particolare attività esercitata, quale vendita di pizza al taglio, bibite in lattina, gelati, chioschi stagionali e simili, determinando imbrattamento delle aree con residui ed involucri delle merci (cartacce, imballaggi, contenitori per le bibite, per i gelati, residui alimentari,...), sono tenuti alla pulizia quotidiana con le stesse modalità dei marciapiedi antistanti per un'ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui è esercitata l'attività anche posizionando, negli orari di apertura dell'attività, ulteriori contenitori per la raccolta dei rifiuti prodotti.
3. I depositi ed i magazzini di logistica che utilizzano, direttamente con i propri autocarri o indirettamente con autocarri di altre società, parcheggi pubblici confinanti con i depositi stessi, per la sosta anche prolungata degli autocarri in attesa del carico/scarico merci, sono tenuti ad assicurare la gestione dei rifiuti prodotti durante la permanenza degli autotrasportatori. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste dai rifiuti urbani. A tal fine dovranno informare gli autotrasportatori, anche tramite avvisi multilingue presso la portineria/accettazione, sul corretto conferimento differenziato dei rifiuti e sul divieto di abbandono di rifiuti ingombranti e non sul pubblico parcheggio.
4. I rifiuti così raccolti, con riferimento ai precedenti commi 1, 2 e 3, devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani.
5. È vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso; è altresì vietato usare le caditoie stradali per lo smaltimento di acque luride. I rifiuti devono essere raccolti e conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani.

Art. 42 Carico, scarico e trasporto di merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico, trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima. Qualora dette operazioni avvengano per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.
2. Qualora si verifichi la caduta su area pubblica o di uso pubblico del carico, o di parte di esso, da un veicolo, il proprietario del mezzo è tenuto a procedere, senza indugio, alla rimozione e pulizia dei luoghi. Tale obbligo è valido anche qualora le aree pubbliche o di uso pubblico vengano sporcate dal mezzo stesso (ad esempio nel caso di una trattoria agricola che perda delle zolle di terra sulla pubblica via dopo aver effettuato lavorazioni su appezzamenti di terreno).
3. In caso di inosservanza la pulizia è effettuata dal Comune, fatta salva la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti qualora identificati, nonché il procedimento sanzionatorio ai sensi di Legge e di Regolamento.

Art. 43 Affissione manifesti

1. Chi effettua operazioni di affissione di manifesti che diano luogo, su area pubblica o di uso pubblico, a produzione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei rifiuti e alla pulizia dell'area.
2. In caso d'inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dal Comune anche tramite il Gestore del servizio, fatto salvo il diritto di rivalsa per il costo di servizio prestato nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento di contravvenzione ai sensi di Legge e di Regolamento.

Art. 44 Attività di volantinaggio

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico, fatta eccezione per i volantini distribuiti per propaganda elettorale, per finalità politiche o sindacali e/o finalità ad esse connesse e per comunicazioni effettuate

dall'Amministrazione o da Aziende pubbliche rivolte alla cittadinanza o all'utenza e comunque, per tutti quei soggetti autorizzati dall'Amministrazione, è vietato per le strade pubbliche o aperte al pubblico:

- a) distribuire volantini tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli in sosta sul suolo pubblico;
 - b) lanciare o collocare sul suolo pubblico volantini o simili.
2. Quando l'attività di volantaggio si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercizi devono collocare a propria cura e spese, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 lt per il deposito dei rifiuti minuti.

Art. 45 Pulizie di aree pubbliche occupate da cantieri

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che cessando l'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo.
3. Chi effettua comunque le suddette attività è tenuto, sia quotidianamente che cessando l'attività, alla pulizia dei tratti di strada limitrofi ai passi carrai temporanei e non, oggetto di transito di automezzi adibiti ai lavori di cantiere.
4. I responsabili del cantiere dovranno adoperarsi per ridurre tali inconvenienti (lavaggio ruote per gli automezzi pesanti in uscita, ecc.).
5. Nel caso di mancata esecuzione interverrà il Comune, con diritto di rivalsa per ogni spesa sostenuta, oltre alla contestazione delle inadempienze sia ai sensi delle Leggi in materia sia ai sensi del presente Regolamento.

Art. 46 Rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni

1. Ai sensi dell'art. 232 bis del D. Lgs. n. 152/2006 il Comune ha provveduto ad installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo.
2. E' vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo e negli scarichi.
3. Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato, ai sensi del successivo art. 232 ter del medesimo D. Lgs. n. 152/2006, l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle caditoie e negli scarichi.

TITOLO V

Prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti

Art. 47 Il compostaggio domestico dei rifiuti organici e verdi

1. L'auto compostaggio (compostaggio domestico) così come definito dall'Art. 183 del TUA è una pratica di riduzione alla fonte dei rifiuti urbani, prioritaria rispetto alla raccolta differenziata; è praticabile dalle utenze

domestiche con giardino.

2. Il compostaggio domestico può avvenire con l'utilizzo di diverse metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di compostaggio, compostiera, ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde) e tenendo conto delle distanze tra le abitazioni, allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini.
3. Non sono ammesse metodologie di trattamento che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste, proliferazione di insetti, o qualsiasi altro disagio.
4. Durante la gestione dell'attività di compostaggio è necessario:
 - provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare;
 - assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
 - seguire l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

Art. 48 Recupero di alimenti dalle mense comunali ai fini della solidarietà sociale

1. Ai sensi dell'art. 1. della L. n. 155/2003 relativo alla "Distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale", è possibile istituire sul territorio la rete del recupero degli alimenti ancora edibili, in quanto non serviti e non scaduti, dalle mense scolastiche.
2. Le eccedenze non servite ed i prodotti confezionati correttamente conservati, non ancora giunti a scadenza, di risulta dalle mense scolastiche comunali, possono essere oggetto di recupero ai fini della solidarietà sociale.
3. Non possono essere oggetto di recupero ai fini della solidarietà sociale gli avanzi del consumo dei pasti, i prodotti confezionati scaduti o che non siano stati conservati correttamente.
4. Le eccedenze di cui al comma 2 sono trasferite quotidianamente dalle mense scolastiche al centro di distribuzione delle Associazioni di solidarietà sociale dai volontari, nel rispetto delle norme sulla conservazione degli alimenti, previa registrazione dei quantitativi recuperati sul Registro elettronico delle Eccedenze gestito dalle citate associazioni.
5. A tale rete possono aderire altre mense presenti a livello locale.
6. Annualmente le Associazioni di solidarietà sociale presenti a livello locale presentano una relazione all'Amministrazione comunale in cui sono indicati i quantitativi di eccedenze alimentari recuperate e servite presso i propri canali di solidarietà.

Art. 49 Centro comunale del Riuso

1. Ai sensi dell'Art. 180 bis del TUA è istituito il Centro Comunale del Riuso, le cui modalità operative e di gestione sono descritte nello specifico regolamento.
2. Le utenze che dispongano di beni e oggetti funzionanti, ancora in buono-ottimo stato, possono consegnarli agli addetti del Centro del Riuso, anziché conferirli in uno dei contenitori presenti nel CCR o nella piattaforma, affinché possano essere riutilizzati.
3. Le regole di gestione del Centro del Riuso per la consegna e il prelievo di oggetti sono riportate nell'apposito regolamento.

TITOLO VI

Controlli, sanzioni e disposizioni finali

Art. 50 Controllo e vigilanza

1. Le Il controllo sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento spetta all'Ufficio Ambiente ed Ecologia del Comune di Busto Arsizio il quale si avvale del Comando di Polizia Locale per le attività di vigilanza.
2. La Polizia Locale in via principale, le FF.OO. e altri Organismi, Enti, Istituzioni ed Autorità competenti in materia assicurano la sorveglianza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento.
3. Nell'ambito delle attività di verifica delle corrette modalità di conferimento, potranno essere eseguiti controlli, congiuntamente con il personale del Gestore, sul contenuto dei sacchetti o contenitori soltanto in forma selettiva e comunque nel rispetto delle norme sulla privacy. Tali attività potranno essere svolte anche attraverso specifiche analisi merceologiche atte a verificare la qualità effettiva del materiale intercettato da specifiche utenze o agglomerati di utenze.
4. Il Comune, sulla base di appositi accordi con il Gestore della raccolta dei rifiuti potrà, se necessario, procedere, previa opportuna formazione di personale dipendente del Gestore medesimo, alla nomina di Ausiliari per l'accertamento delle violazioni previste dal presente Regolamento.

Art. 51 Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni previste dal presente regolamento comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 100,00 ad €. 500,00, fatte salve diverse fattispecie previste dall'Allegato A "Tabella 1 – Violazioni e sanzioni" che fa parte integrante e sostanziale del presente atto. L'Organo accertatore nell'ambito della contestazione/notifica del verbale di violazione intima/diffida al ripristino dei luoghi e la rimozione dei rifiuti stessi entro un termine massimo di 2 giorni.
2. In caso di accertata inadempienza alla rimozione dei rifiuti o al ripristino dello stato dei luoghi nel termine previsto dal verbale di violazione, l'Amministrazione, valutata l'entità della trasgressione, provvederà alla rimozione dei rifiuti o al ripristino dello stato dei luoghi con spese a carico del trasgressore o all'emanazione di Ordinanza nei confronti del trasgressore con obbligo di ripristino entro un termine indicato nell'atto stesso; il trasgressore viene informato che, in caso di inadempimento, l'Amministrazione provvederà alla rimozione a spese del trasgressore stesso e che in caso di accertata inadempienza all'Ordinanza, l'interessato è punito con un'ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 500,00 (cinquecento euro).
3. Fatta salva l'azione penale ove il fatto costituisca reato, si applica la procedura sanzionatoria di cui alla Legge 689/1981, oltre che del D.lgs. 267/00 e del D.lgs.152/06.
4. Nel caso in cui non sia individuabile il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti, il Comune provvede a propria cura e spese allo sgombero e al successivo smaltimento tramite il Gestore del servizio, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.

Art. 52 Privacy

1. Il Comune di Busto Arsizio tratterà i dati personali delle utenze necessari alla gestione dei rifiuti urbani nel rispetto del GDPR – Regolamento (UE) 2016/679 recepito con D. Lgs. n. 101/2018.
2. L'informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi di quanto previsto e disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 sarà pubblicata sul sito istituzionale e resa disponibile per la visione da parte delle utenze.
3. Il Comune ricopre il ruolo di "Titolare del trattamento" dati mentre il Gestore del servizio assume il ruolo di "Responsabile del trattamento".
4. Il rapporto con il Gestore sarà disciplinato da un contratto nel quale saranno indicate natura, finalità del

trattamento, tipologia di dati e categorie di interessati.

Art. 53 Entrata in vigore e abrogazione dei precedenti regolamenti

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività.
2. Dalla data di cui al comma 1 è abrogato il Regolamento per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 327 del 23.11.1992.
3. Eventuali norme previste in altri regolamenti comunali ed in contrasto con le disposizioni di cui al presente regolamento sono da ritenersi abrogate.
4. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Igiene, Edilizia, di Polizia Locale, dei Servizi di fognatura, del Tributo Comunale sui rifiuti e di servizi indivisibili, Regolamento di Occupazione suolo Pubblico, nonché la vigente normativa statale e regionale per quanto applicabile.

Art. 54 Clausola di adeguamento

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa sovraordinata, con particolare riferimento alla materia "*rifiuti*".
2. I richiami e le citazioni a norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO “A” AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

TABELLA 1 – Violazioni e sanzioni

Le violazioni delle disposizioni previste dal presente Regolamento sono punite a norma delle disposizioni comunali, salvo che il fatto non sia disciplinato da leggi dello Stato, Regione o normative speciali e che non costituisca reato.

Art.	Comma	Descrizione	min Euro	max Euro	PMR Euro
11	5	Conferimento o l'occultamento, nei sacchi o nei contenitori per rifiuti urbani, di rifiuti speciali e pericolosi, salvo i casi già disciplinati da norme specifiche	100,00	500,00	166,67
16	1	Depositare rifiuti di qualsiasi genere fuori dalla Piattaforma per la raccolta differenziata/Centro di raccolta	100,00	500,00	166,67
16	1	Errato conferimento dei rifiuti urbani	100,00	500,00	166,67
16	5	Mancato ritiro, riconfezionamento ed esposizione nel successivo giorno di raccolta previsto dal calendario, dei contenitori o sacchi non conformi segnalati da apposito adesivo	100,00	500,00	166,67
16	5	Esposizione al di fuori degli orari consentiti, ovvero in data diversa da quella stabilita dal Calendario di raccolta	100,00	500,00	166,67
16 22	5 9	Mancato ritiro dei contenitori dei rifiuti al termine del servizio di raccolta	100,00	500,00	166,67
16	7	Conferimento al servizio di raccolta di rifiuti di produttori non utenti del servizio stesso o di rifiuti prodotti in altri territori comunali	100,00	500,00	166,67
16	8	Cernita, asportazione o recupero di rifiuti da sacchetto o da altro contenitore compresi quelli posizionati in Piattaforma di raccolta differenziata/Centro di raccolta	100,00	500,00	166,67
16	9	Divieto di miscelazione tra loro di rifiuti aventi differenti caratteristiche	100,00	500,00	166,67
16	9	Comportamenti che creino intralcio all'accesso e al conferimento da parte degli altri utenti o le attività dei mezzi operativi in Piattaforma di raccolta differenziata/Centro di raccolta	100,00	500,00	166,67
16	10	Comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di autoveicoli in spazi non consentiti	100,00	500,00	166,67

16	11	Imbrattamento di cartelli segnaletici, pali di pubblica illuminazione, muri e elementi di arredo. Imbrattamento o danneggiamento cestini stradali	200,00	500,00	166,67
16	12	Uso improprio dei cestini gettacarte stradali. Conferimento nei cestini di rifiuti prodotti nelle abitazioni domestiche o da utenze non domestiche	100,00	500,00	166,67
16	14	Utilizzo canne di caduta condominiali	100,00	500,00	166,67
16	16	Fatto salvo che il fatto non costituisca più grave reato, incendio di rifiuti o residui di lavorazione su aree sia pubbliche che private di piccola entità	100,00	500,00	166,67
22	1 e 2	Mancato rispetto delle modalità di conferimento differenziato dei rifiuti per le raccolte "porta a porta"	100,00	500,00	166,67
22	4	Posizionamento di sacchi o contenitori su suolo pubblico non chiusi, non in prossimità dei luoghi di produzione o con intralcio o pericolo per il transito	100,00	500,00	166,67
22	11	Conferimento di rifiuti ingombranti accanto ai contenitori adibiti alle raccolte "porta a porta"	100,00	500,00	166,67
22	12	Mancata pulizia del suolo pubblico a seguito dell'esposizione dei sacchi o dei contenitori per rifiuti urbani	100,00	500,00	166,67
22	15	Conferimento di rifiuti che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche (presenza di materiali taglienti, appuntiti o pericolosi) possano arrecare danno o costituire pericolo ai cittadini e agli addetti ai servizi, salvo che il fatto non costituisca più grave violazione	100,00	500,00	166,67
22	16	Mancato lavaggio e/o disinfezione di contenitori esposti sul suolo pubblico per il servizio di raccolta	50,00	500,00	100,00
26	2	Conferimento rifiuti accanto ai contenitori per le micro raccolte di pile, farmaci e indumenti smessi	100,00	500,00	166,67
31	8	Danneggiamento di strutture, attrezzature e contenitori in Piattaforma per la raccolta differenziata/Centro di raccolta o altre strutture pubbliche.	200,00	500,00	166,67
41	1 e 2	Mancata pulizia da parte dei gestori dei pubblici esercizi delle aree occupate, prospicienti/attigue o utilizzare dagli avventori come spazio in attesa o di	100,00	500,00	166,67

		consumazione. Mancato posizionamento negli orari di apertura dell'attività di ulteriori contenitori per la raccolta dei rifiuti prodotti.			
--	--	---	--	--	--